

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 maggio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	REGIONE ABRUZZO
<p>LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 24. Legge di stabilità 2022. (22R00138)..... Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 29. Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole. (22R00134) Pag. 100</p>
<p>REGIONE LAZIO</p> <p>LEGGE REGIONALE 11 agosto 2021, n. 13. Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023. (22R00131)..... Pag. 46</p> <p>LEGGE REGIONALE 11 agosto 2021, n. 14. Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali. (22R00132) Pag. 49</p> <p>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2021, n. 15. Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche. (22R00133)..... Pag. 100</p>	<p>LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 30. Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. (22R00135) Pag. 102</p> <p>LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 31. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni. (22R00136) ... Pag. 103</p> <p>LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 32. Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. (22R00137) Pag. 105</p>





**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 24.

Legge di stabilità 2022.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia al Supplemento
ordinario n. 47 del 31 dicembre 2021)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni di carattere finanziario
e in materia di entrate*

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.150.429.104,66 euro, suddivisi in ragione di 7.315.386.327,91 euro per l'anno 2022, di 6.598.572.197,33 euro per l'anno 2023 e di 6.236.470.579,42 euro per l'anno 2024, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3 e dalla Tabella A4, di cui ai commi 7 e 8.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 17.996.654,87 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2021 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A3.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre di 731.599,80 euro l'importo di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), relativo al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui.

7. In relazione a quanto disposto dal comma 6, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, gli importi previsti all'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 26/2020 sono ridotti di 731.599,80 euro per l'anno 2022, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 gli importi previsti all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e all'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 26/2020, come modificato dal comma 7, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella A4.

Art. 2.

Attività produttive

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di investimento e per le esigenze di capitale circolante delle imprese cooperative operanti in Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a r.l. - Finanziaria regionale della cooperazione (FinReCo) un contributo straordinario da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 6 e ai capi III e IV del decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2021, n. 0172/Pres. (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese dirette a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7-bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)).

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da FinReCo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

4. Al comma 3 dell'articolo 72-ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole « in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svol-



gersi » sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72-bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7».

5. Per le finalità di cui all'articolo 72-ter, comma 3, della legge regionale n. 12/2002, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Le richieste di rimborso dei «voucher «TureSTA in FVG», di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei «Voucher TureSTA in FVG» a favore dei residenti in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 30 novembre 2021, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2022.

7. Per le finalità previste dal comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Al comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole «la medesima deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «successiva deliberazione», e dopo le parole «dei predetti perimetri» sono aggiunte le seguenti: «, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale n. 3/2021.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese cor-

renti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

12. Sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici come individuati con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1375, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, nonché concernenti la concessione di contributi alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 26 del medesimo decreto-legge n. 41/2021.

13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio reti distributive tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - titolo n. 1 (Spese correnti), di iscrizione delle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 26 del decreto-legge n. 41/2021, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e valorizzare il prodotto turistico balneare l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire negli anni 2022-2024 la realizzazione del programma di attività finalizzate alla promozione turistica delle spiagge dell'area geografica dell'Alto Adriatico, già oggetto di accordo di collaborazione con la Regione Veneto per il periodo 2020-2021 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), aperto alla partecipazione di altre Regioni del litorale ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.



16. In considerazione delle importanti ricadute turistiche sul territorio regionale della pratica sportiva del golf, la Regione prosegue il sostegno al progetto denominato «Italy Golf & More» di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), anche nel triennio 2022-2024.

17. L'attività di coordinamento e attuazione del progetto di cui al comma 16 è affidata a PromoTurismoFVG nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente. Al fine di permettere un monitoraggio sull'attuazione del progetto da parte del Consiglio regionale, i risultati di tali attività sono comunicati annualmente da PromoTurismoFVG alla Commissione consiliare competente in materia di turismo.

18. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole «Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa»;

b) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli-Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.»;

c) le lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 18 sono abrogate;

d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)* del comma 2 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

2) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* da un funzionario dell'INPS.»;

3) la lettera *d)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*d)* da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.».

e) dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 19-*bis* sono inserite le seguenti:

«*d-bis)* effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d-ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1.»;

f) al comma 2 dell'articolo 3, alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 4, al comma 2 dell'articolo 13 e al comma 2 dell'articolo 23, la parola: «provinciale» è soppressa;

g) al comma 1 e alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 16, alla rubrica del Capo III e al comma 3 dell'articolo 22, la parola «provinciali» è soppressa.

20. Per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 12/2002, come modificati dal comma 19, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

21. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del direttore centrale attività produttive e turismo, del 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziare per l'anno 2022.

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

23. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), le parole «, per l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno 2021,» sono soppresse.


24. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 3/2021, come modificato dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

25. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

26. In conseguenza di quanto disposto dal comma 25, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 271.450 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

27. Per gli interventi di progettazione e realizzazione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, costituite da spazi di sosta e di parcheggio attrezzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un finanziamento per la realizzazione di un parcheggio attrezzato a servizio della Zona Industriale D1 di Cividale del Friuli;



b) al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei mezzi pesanti nella zona industriale di Spilimbergo.

28. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 27, i Consorzi interessati presentano domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

29. Con i decreti di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

30. Le assegnazioni di cui al comma 27 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

31. Per le finalità di cui al comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

32. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile «ex Tessitura Carnica» in Comune di Villa Santina, funzionali alla realizzazione di spazi modulari destinati a più imprese.

34. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 33, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2002.

36. Il finanziamento di cui al comma 33 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno

2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 33 non supera comunque l'importo di 1.500.000 euro.


37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 250.000 euro per l'anno 2022, di 750.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 40, per l'ulteriore potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

39. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 38, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Il finanziamento di cui al comma 38 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 38 non supera comunque l'importo di 700.000 euro.

41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'ero-



gazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

43. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammmodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a dieci anni.

44. Con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo al Comune di Udine per il completamento dei lavori di realizzazione, nel complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, di adeguate strutture logistiche, attrezzate e climatizzate.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e com-

petitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 75.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. per finanziare il programma degli interventi di completamento e adeguamento del Centro Servizi e la realizzazione delle necessarie infrastrutture, anche a copertura delle spese sostenute dall'1 gennaio 2021.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata dalla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e dei relativi costi di realizzazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per la preparazione e organizzazione di quanto necessario allo svolgimento delle gare su ghiaccio nell'ambito dell'*European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023*.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata da PromoTurismoFVG al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2022 e di 700.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

55. La Regione riconosce e valorizza la diffusione della cultura faunistica regionale e promuove il turismo eco - sostenibile.



56. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari delle aree faunistiche a valere sull'annualità 2022 un contributo straordinario per operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna.

57. Per le finalità di cui al comma 56 i Comuni interessati presentano domanda, entro il 31 marzo 2022, al Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata di una relazione illustrativa delle attività inerenti le operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna e relativo preventivo di spesa.

58. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

60. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o gestori di spiagge o altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature.

61. Ai fini di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento. Con decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo «una tantum» alle ditte e alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli-Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energeti-

che. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

65. Le domande di contributo di cui al comma 63 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000.

66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

68. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

69. Il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) presenta domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 67 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo Economico Locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).



70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 67 non supera comunque l'importo di 6.500.000 euro.

71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

73. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Sviluppo Impresa), tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo, al fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile è attribuita la dotazione complessiva di 8.500.000 euro per il triennio 2022-2024.

74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 8.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. Dopo il comma 75 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è inserito il seguente:

«75-bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d'ufficio alle Comunità di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell'anno 2021, come determinata con decreti del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomutate dal riparto dell'anno successivo.».

2. Agli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 4, commi 72 e 75-bis, della legge regionale n. 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. La Regione riconosce l'attività malghiva quale modello di gestione del territorio montano fondato su attività antropiche che nel corso del tempo hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia regionale.

4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui, nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.


5. I soggetti di cui al comma 4, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 4 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:

- a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;
- b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;
- c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;
- d) spese tecniche collegate alla lettera a).

7. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

8. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo. Non sono ammesse domande di aiuto per interventi riguardanti i compendi malghivi che



sono già stati oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

9. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 4 sono presentate, utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo PEC competitivita@certregione.fvg.it entro il 31 marzo 2022, corredate dei seguenti allegati:

a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi al 31 marzo 2022;

b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;

c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;

d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;

e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;

f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 6, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.

10. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 9, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 11.

11. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel «Programma Anticrisi COVID-19» di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.

12. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.

13. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

14. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

15. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 6, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.

16. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

17. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria.

19. All'attuazione degli interventi di cui al comma 18 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28.

20. Gli aiuti di cui al comma 18 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese:

a) acquisto di piante;

b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;

c) tracciamento e picchettamento del terreno per l'impianto dei pali nel limite massimo di 1.000 euro a ettaro;


d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

21. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;

b) acquisto di piante annuali;

c) realizzazione di impianti di irrigazione;



d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio.

22. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

23. Ogni impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Gli aiuti di cui al comma 18 non possono essere concessi a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

24. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 18 sono presentate tramite PEC, secondo il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio.

25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

26. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento nel caso di giovani agricoltori, come definiti dall'articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di aiuto.

27. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. In deroga all'articolo 39 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

29. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

30. In attuazione alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e per consentire la continuità del sostegno fornito alle imprese agroalimentari regionali ai sensi del Programma regionale anticrisi COVID-19 istituito con l'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è disposto un ulteriore limite complessivo massimo, pari a 25 milioni di euro, per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del programma anticrisi sotto forma di finanziamento.

31. Per le finalità previste dal comma 30 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.


32. La Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne).

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti.

34. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

35. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

36. All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.



37. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 36 è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.

38. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

39. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e 75.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

40. Allo scopo di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, di salvaguardare la biodiversità e la salute e di elevare il livello di informazione dei consumatori, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e l), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), attività specifiche e mirate azioni informative di promozione dell'agricoltura biologica con lo scopo di sensibilizzare al consumo di prodotti biologici del territorio regionale e alla creazione di nuove imprese agricole biologiche o alla riconversione biologica delle imprese esistenti.

41. Nello svolgimento delle attività previste al comma 40, l'ERSA può avvalersi della collaborazione delle Università, degli Istituti tecnici agrari e delle associazioni operanti in regione a tutela dell'agricoltura biologica.

42. Per le finalità di cui al comma 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

43. Al fine di dare seguito alle attività del progetto MIPAAF - ERSA «Attività sperimentali per la messa a punto e predisposizione di linee operative finalizzate ad interventi di ripristino ambientale e conservazione della risorsa Chamelea gallina nel compartimento marittimo di Monfalcone» e all'azione pilota di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), ERSA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/2004, è autorizzata a effettuare attività di monitoraggio successivamente alla riattivazione delle popolazioni naturali della specie autoctona Chamelea gallina per verificare l'attecchimento, l'evoluzione, la dinamica della popolazione e le condizioni dell'habitat.

44. Nello svolgimento delle attività previste al comma 43, l'ERSA può avvalersi della collaborazione del Consorzio gestione pesca compartimento di Monfalcone (CO.GE.MO.), degli Istituti di ricerca, delle Università e di altri Enti Regionali.

45. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari e ai titolari di altro diritto reale o personale di godimento sui terreni agricoli, inseriti nelle zone E degli strumenti urbanistici comunali, in cui sono stati attuati piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, contributi per l'imboschimento dei terreni medesimi con specie prevalentemente arboree compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.

47. Il contributo viene concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa, con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La spesa ammessa non può eccedere 6.500 euro per ettaro.

48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

49. Gli impianti finanziati possono essere gestiti a ceduo o a fustaia e devono essere mantenuti dai beneficiari per il turno minimo stabilito dal piano di coltura di conservazione, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), a pena di restituzione del contributo concesso in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto dell'impegno al mantenimento.

50. I richiedenti presentano domanda a far data dall'1° febbraio 2022, mediante invio all'indirizzo PEC corpoforestale@certregione.fvg.it alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio foreste e corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato, del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e del piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato.

51. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio competente in materia di foreste, che concede il contributo entro i successivi trenta giorni.



L'intervento è concluso e rendicontato entro diciotto mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

53. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 25 sono abrogati;

b) al comma 1, alle lettere a) e b) del comma 5 e alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41-*ter* le parole «lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato e la Regione».

54. Per le finalità di cui all'articolo 41-*ter* della legge regionale n. 9/2007, come modificato dal comma 53, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

55. In considerazione del numero e della valenza dei progetti per interventi di viabilità forestale presentati nell'anno 2021 e non ancora finanziati, il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse disponibili per l'esercizio 2022, a finanziare le domande di contributo presentate nel 2021 ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41-*ter*, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-*ter*, comma 14, della medesima legge).

56. Per l'anno 2022 le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. sono considerate inammissibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

58. Al fine di consentire, attraverso l'utilizzo di risorse regionali, la tempestiva prosecuzione di attività e iniziative che realizzano le finalità e gli obiettivi del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le finalità del programma operativo FEAMP 2014-2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 20 maggio 2014,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese nel rispetto delle regole che disciplinano le condizioni e le modalità di accesso al Fondo e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

59. All'attuazione degli interventi di cui al comma 58, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 865.732,74 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

61. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* (Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale). — 1. La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;

b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

a) l'importo del contributo annuale;


b) le modalità di versamento del contributo annuale»;

b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole «la raccolta dei funghi» sono inserite le seguenti: «in tutto il territorio regionale» e le parole «dall'EDR competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali»;

c) al comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole «il contributo di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera b), »;

d) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* (Rapporti finanziari fra la Regione, gli EDR e le CDM). — 1. La Regione trasferisce annualmente alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario precedente a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territo-



rio regionale ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera b). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;

b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.»;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 15 sono abrogati;

f) al comma 4 dell'articolo 15 le parole «contributo annuale di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «contributo annuale di cui agli articoli 2-*bis* e 3».

62. Le entrate di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 25/2017, come inserito dal comma 61, lettera a), sono accertate e riscosse al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

63. Per le finalità di cui all'articolo 14-*bis* della legge regionale n. 25/2017, come inserito dal comma 61, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

64. Ai fini del rilancio dell'attività sportiva, turistica e agonistica legata alla pesca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) un finanziamento annuale per l'acquisto di fauna ittica non autoctona da immettere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relative alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

66. All'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 è abrogato il seguente periodo: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anche anticipatamente all'apertura dell'esercizio finanziario, all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia i fondi per le spese relative;

b) dopo il comma 16 quinquies è aggiunto il seguente:

«16-*sexies*. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela Patrimonio ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16-*bis* e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.».

67. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 16-*sexies*, della legge regionale n. 13/2000, come aggiunto dal comma 66, lettera b), si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

68. Ai fini dell'attuazione della politica agricola comune della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è istituito, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013.

69. La Regione adegua i propri atti organizzativi e gli strumenti di programmazione al fine del tempestivo avvio dell'organismo pagatore regionale ed è autorizzata ad attivare tutti gli adempimenti necessari per garantire l'acquisizione di idonee risorse logistiche e umane ai fini del relativo riconoscimento.


70. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale). — 1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa, di seguito denominata ERSa, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ERSa svolge altresì le funzioni di organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune.

3. L'ERSa ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.»;



b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Competenze dell'OPR FVG). — 1. In qualità di OPR FVG, l'ERSA provvede:

a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Organi). — 1. Sono organi dell'ERSA:

a) il direttore generale;

b) il Direttore dell'OPR FVG;

c) il Collegio dei revisori contabili.».

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Direttore dell'OPR FVG). — 1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:

a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;

b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;

c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.

2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.

3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.»;

e) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione della Giunta regionale»;

f) il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ERSA ed è stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.».

71. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare con deliberazione il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio dei revisori contabili dell'ERSA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

72. Per le finalità previste dal comma 68 si provvede a valere sul bilancio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

73. Per sopperire alle esigenze di liquidità aziendale derivanti dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita, l'Amministrazione re-

gionale è autorizzata ad applicare, ai finanziamenti concessi alle imprese agricole e agroalimentari regionali per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale nell'ambito del Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per un valore corrispondente a quello dei prodotti distrutti, nella misura massima del 20 per cento dei finanziamenti concessi alle singole imprese e nel limite complessivo massimo di 1 milione di euro.

74. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i comparti produttivi a cui applicare gli aiuti di cui al comma 73 e i criteri e le modalità per la concessione degli stessi.

75. Per le finalità previste al comma 73 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

76. Al fine di fronteggiare gli effetti economici negativi conseguenti al prolungarsi della emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole che svolgono attività di macellazione speciale d'urgenza.

77. Per le finalità e a favore delle imprese di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto, per l'anno 2022, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel «Programma Anticrisi COVID-19» di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

78. L'aiuto è diretto a potenziare e ammodernare gli impianti, i macchinari e le attrezzature destinate alla macellazione delle carni a favore di PMI che operano in fabbricati pubblici.


79. La domanda di aiuto di cui al comma 78 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata di:

a) una relazione descrittiva dell'investimento;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 76 e 78;

c) un preventivo di spesa per ciascun impianto, macchinario e attrezzatura;

d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fabbisogno di liquidità, resa ai sensi dell'articolo 47 del



decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

80. L'aiuto è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto di contributo.

81. L'aiuto è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.

82. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura del 90 per cento del relativo importo. Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2022.

83. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 126.

84. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere d) ed e) del comma 68 sono abrogate;
- b) la lettera c) del comma 70 è abrogata.

85. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 72, della legge regionale n. 24/2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, commi da 66 a 81, della legge medesima nel testo prevalente alle modifiche apportate ai sensi del comma 84.

86. Per le finalità di cui al comma 84 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale e preposta a sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), un sostegno per la gestione del marchio «Io sono FVG» anche per il tramite di società controllate.

88. Il sostegno di cui al comma 87 è diretto a sostenere le spese per la registrazione e la protezione del marchio,

l'attività di coordinamento per l'estensione del marchio ad altri settori, la manutenzione, l'aggiornamento e l'implementazione delle piattaforme digitali, la protezione dei dati sensibili e la gestione operativa del marchio.

89. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 87 è presentata, entro il 31 maggio 2022, corredata della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate e del preventivo di spesa.

90. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, comprese nelle tipologie di cui al comma 88 e relative alle seguenti voci di costo: personale e collaboratori, acquisto, realizzazione e implementazione di *software*, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche e servizi per la registrazione del marchio.


91. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 89, il sostegno è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fidejussione o polizza assicurativa.

92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

93. La Regione continua a collaborare nella gestione del marchio «Io sono FVG» partecipando al Comitato di controllo del marchio medesimo. A tal fine, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, il personale dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie e degli Enti regionali partecipano al Comitato di controllo, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze e i dati reperibili presso l'Ente di appartenenza, le relative articolazioni organizzative e territoriali e altri Enti.

94. Al fine di favorire il ripristino ambientale a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli-Venezia Giulia a partire dall'ottobre 2018, l'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attuatore individuato con decreto n. 11 di data 8 novembre 2021 del Commissario delegato per la relativa emergenza, è autorizzata a concedere ai proprietari e ai conduttori dei boschi che ricadono nelle aree colpite un contributo per gli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detto evento.

95. I contributi sono concessi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5639 del 20 maggio 2020, per gli interventi realizzati entro l'8 novembre 2021 in misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati, comprese le spese di progettazione. Non sono considerati costi ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente e gli



indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti o ricevibili. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

96. I contributi sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

97. I richiedenti presentano domanda all'Ispettorato forestale competente per territorio dall'1 febbraio al 31 marzo 2022 secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla domanda sono allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 95;

b) la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, dottore agronomo o forestale abilitato, attestante la regolare esecuzione degli interventi;

c) la quantificazione complessiva delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa.

98. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Ispettorati forestali inviano l'elenco delle domande ammissibili, con l'indicazione dell'entità dei contributi concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che adotta i provvedimenti di concessione entro i trenta giorni successivi.

99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, il contributo spettante a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto.

100. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa di 234.660 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

101. La Regione è autorizzata a concedere un aiuto in conto capitale per la realizzazione di un impianto di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area territoriale corrispondente al Distretto venatorio n. 7 «Collio», in quanto zona priva di centri di lavorazione della selvaggina, caratterizzata da un'alta densità di ungulati oggetto di prelievo a fini venatori e di controllo della fauna selvatica.

102. L'aiuto di cui al comma 101 è concesso con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e in conformità al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

103. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto e installazione di celle refrigeranti e relative dotazioni tecniche;

b) acquisto e installazione delle dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione degli animali e delle carcasse;

c) lavori di costruzione o ristrutturazione di locali direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;

d) lavori di realizzazione o adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente connessi con il trattamento della selvaggina uccisa a caccia;

e) lavori necessari all'adeguamento dei locali agli standard igienici - sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

f) spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi.

104. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

105. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 101 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, mediante invio all'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it entro il 31 maggio 2022, corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del progetto ed elaborati grafici descrittivi;


b) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto l'aiuto;

c) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per almeno dieci anni dalla presentazione della domanda;

d) dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo del centro ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

106. L'istruttoria delle domande avviene a cura della Commissione di cui all'articolo 64 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che ai fini dell'ammissibilità delle domande:

a) valuta la completezza della documentazione;



b) verifica l'adeguatezza del progetto rispetto ai requisiti previsti per il riconoscimento ai sensi del regolamento 2017/625/UE ;

c) verifica l'ammissibilità delle spese e determina l'ammontare della spesa ammessa a contributo.

107. Sulla base delle domande ammesse, viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

108. Per la predisposizione della graduatoria, le domande ammissibili vengono suddivise nelle seguenti categorie, di cui la prima è da considerarsi prioritaria rispetto alla seconda:

a) domande relative a interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica;

b) domande relative agli altri interventi.

109. All'interno delle due categorie, le domande vengono collocate in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione di cui al comma 106, a ciascuna domanda, in applicazione dei criteri di selezione relativi all'adeguatezza del progetto previsti dall'allegato A - Tabella 2 della legge regionale n. 28/2017 . A parità di punteggio fra domande della stessa categoria, prevale quella per cui risulta la minor spesa ammessa a contributo.

110. L'aiuto è concesso, nel limite delle risorse disponibili, al soggetto che ha presentato la domanda collocata nella prima posizione della graduatoria, con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta della medesima percentuale in cui è stata eventualmente ridotta la spesa ammessa a contributo in applicazione del comma 106, lettera c).

111. L'aiuto concesso può essere erogato in via anticipata nel limite del 50 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'erogazione dell'intero aiuto o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE . Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 148 del regolamento 2017/625/UE, è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 7/2000. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di spesa a suo carico, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.

112. Qualora l'obbligo di mantenere l'impegno di cui al comma 105, lettera d), non venga mantenuto, l'aiuto concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 7/2000. L'impegno si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.

113. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2022 a valere sul-

la Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

114. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

115. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere la prosecuzione dell'indagine sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna del Gemonese, quale capofila del progetto pilota integrato già avviato e denominato «Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli-Venezia Giulia green», da realizzare in rete con i Comuni del territorio. La domanda è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

116. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo straordinario per l'anno 2022 ai fini della progettazione di uno studio di fattibilità riguardante la sistemazione e la regimentazione delle acque del «Rio Agalt» e del relativo bacino idrografico ricadente nei Comuni di Ravascletto, Cercivento e Sutrio.

118. Per le finalità di cui al comma 117, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soggetto richiedente presenta domanda alla Direzione competente, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni



2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

120. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 59 le parole «del periodo primaverile» sono soppresse e le parole «dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022»;

b) al comma 60 le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2022»;

c) il comma 62 è sostituito dal seguente:

«62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo con l'esclusione dell'IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto non inferiore all'importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegati le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.»

121. Per le finalità previste dell'articolo 3, comma 59, della legge regionale n. 13/2021, come modificato dal comma 120, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di miglioramento delle specie animali allevate sul territorio regionale, valorizzando le stesse e i prodotti derivati, finanziamenti agevolati nell'ambito del «Programma Anticrisi COVID-19» di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per l'anticipazione del fabbisogno di liquidità relativo a progetti di investimento che favoriscono la continuità dell'offerta, il miglioramento della logistica, la concentrazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

123. Ai finanziamenti di cui al comma 122 sono applicate le disposizioni previste dalla Comunicazione della Commissione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021 per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento.

124. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e la loro conversione parziale in sovvenzione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

125. Per le finalità previste dal comma 122 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

126. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o di interventi di competenza statale di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, con un parere del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;

b) nomina la Commissione tecnico-consulativa VIA.

4. La Commissione tecnico-consulativa VIA di cui al comma 3, lettera b), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:

a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione di impatto ambientale o il suo delegato;

c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;

d) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;

e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;



f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell' ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione in Regione.

5. I membri della Commissione tecnico-consulativa VIA di cui al comma 4, lettere e) e f), durano in carica quattro anni.

6. La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai fini della concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell' amianto, si intendono edifici sedi di imprese anche le unità locali delle imprese, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale.

9. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 30, della legge regionale n. 25/2016, in relazione a quanto disposto dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell' Azienda per i servizi alla persona «La Quiete» con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell' amianto rinvenuto nell' area di proprietà, situata nel compendio dell' ex «Caserma Reginato» nel Comune di Udine, oggetto dell' intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale difesa dell' ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell' intervento.

12. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 180.000 euro per l' anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capi-

tale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

14. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per l' anno 2021 di cui all' articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l' anno 2021, è prorogato al 31 gennaio 2022.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l' anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

16. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Mossa per la rimozione e lo smaltimento dell' amianto dal capannone ubicato nell' area denominata «ex Bertolini» situata in via Isonzo, n. 21, nonché per la realizzazione di eventuali interventi a tutela dell' ambiente.

17. Il contributo di cui al comma 16 comprende le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nell' area interessata, nonché le spese per la realizzazione di eventuali verifiche e indagini relative all' area stessa.


18. Gli interventi di cui ai commi 16 e 17 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all' articolo 51-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata della relazione illustrativa dell' intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell' ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l' esecuzione dell' intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 400.000 euro per l' anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 350.000 euro per l' anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell' ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 22.

22. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all' allegata Tabella D.



Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. All' articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e di cui all' articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992» sono sostituite dalle seguenti: « il PEBA»;

b) al comma 4 dopo le parole «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «attuate o da attuarsi»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di cui al medesimo comma 4 relative a interventi già individuati dai Comuni attraverso i PEBA elaborati secondo le Linee guida di cui all'articolo 8-bis, comma 3.

4-ter. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio.

4-quater. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 31 maggio 2022.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga agli articoli 56 e 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi relativi alle attività di cui al comma 4 anche già sostenuti dai Comuni successivamente alla data di adozione delle Linee guida 30 giugno 2020 e a concedere un anticipo, su domanda, per un importo massimo pari al 30 per cento del finanziamento, in relazione ai costi di progettazione».

2. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 10/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. All' articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.000 euro e, comunque, in misura non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi, tenendo conto con priorità dello stato di disoccupazione e inoccupazione del richiedente. Qualora il beneficiario dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, verrà erogato un ulteriore contributo pari al 30 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta»;

b) i commi 19 e 20 sono abrogati;


c) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.».

4. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 17, della legge regionale n. 15/2020, con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale dei Piani di conservazione e sviluppo vigenti del Parco naturale delle Dolomiti Friulane e del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti parco, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo può essere destinato alla copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali.

6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, corredate di un preventivo sommario di spesa e di un cronoprogramma, sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale che provvede alla concessione e contestuale erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.



7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano di conservazione e sviluppo sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione delle attività sovvenzionate ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

9. Al fine di consentire la realizzazione delle opere necessarie a riorganizzare e adeguare la viabilità d'accesso al complesso ospedaliero di Cattinara (Trieste), oggetto dell'accordo di programma sottoscritto nel 2007 per il «Riordino della rete ospedaliera triestina» e delle successive modifiche a esso intervenute, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai soggetti competenti uno o più contributi a integrazione dei finanziamenti già esistenti e a copertura dei quadri economici delle opere da realizzare, così come saranno individuate con atto modificativo dell'accordo di programma vigente.

10. La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'atto modificativo dell'accordo di programma vigente per il «Riordino della rete ospedaliera triestina», che individuerà gli interventi e i soggetti competenti alla loro realizzazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

12. Al fine di provvedere alla sistemazione delle strade interessate da eventi di rilevanza nazionale e internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 12 la società Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Comuni.

14. La Giunta individua l'evento e i Comuni interessati di cui al comma 12 determinando, per ciascuno di essi, sulla base di una ricognizione tecnica presentata dal Comune o dagli organizzatori comprensiva della stima dei costi, gli interventi ammissibili e l'ammontare del finanziamento.

15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato di Udine Odv della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario per un intervento di messa in sicurezza dell'accesso al nuovo autoparco e futura sede di via Baldasseria Bassa, a Udine, e per un miglioramento del livello igienico sanitario dell'area annessa al deposito delle derrate alimentari.

17. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

18. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un contributo per interventi di ripristino della funzionalità dei binari 1 e 2 presso lo scalo Partidor di via Baviera a Udine.

21. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.

23. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 20 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.



24. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 680.000 euro, suddivisa in ragione di 630.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

26. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «ora di proprietà comunale» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità degli enti locali».

27. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 45/2017, come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori delle tratte stradali ordinarie, regionali e comunali, un contributo finalizzato all'installazione dei dissuasori ottici e/o acustici per la fauna selvatica sui guardrail e sui cosiddetti delineatori normali di margine, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza stradale.

29. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 28 tramite il bando di cui al comma 31 e previa richiesta da parte dell'ente.

30. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. Gli enti gestori di cui al comma 28 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici.

31. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

32. È fatto obbligo agli enti gestori di cui al comma 28 di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del

bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo straordinario al Comune di Lestizza per l'acquisto e il recupero del complesso immobiliare di interesse storico-rurale «Ai Colonos», finalizzato alla successiva messa a disposizione da parte del Comune medesimo a favore delle associazioni culturali del Medio Friuli.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dal Comune di Lestizza alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.


37. Al fine di convertire a uso della comunità di riferimento un immobile sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario per l'anno 2022 per la progettazione degli interventi di recupero dell'immobile sito in Borgo San Felice ad Aquileia.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Aquileia, entro sessanta giorni dalla data di formalizzazione degli atti del trasferimento di proprietà, presenta alla struttura regionale competente in materia di edilizia domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'intervento progettuale e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario destinato alla progettazione relativa alla riqualificazione dei bagni marini e degli accessi al mare siti sul lungomare di Barcola.

41. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.



42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni con sede legale nei Comuni regionali, con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di partecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.

44. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

45. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

46. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 43, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

47. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 46 devono essere considerati i seguenti elementi, in ordine di rilevanza:

- a) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da mantenere;
- b) iniziative rivolte alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie della Regione;
- c) iniziative che comportino una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea.

48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

49. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 21/2019».

50. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2-bis, della legge regionale n. 15/2014, come inserito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.500.000 euro per l'anno 2023 e di 17 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

51. Al comma 13-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 15/2014 le parole «individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1» sono soppresse.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di San Pietro al Natissone per la realizzazione di una variante, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla viabilità comunale sul tratto di collegamento tra gli abitati dei Comuni di San Pietro al Natissone e San Leonardo.

53. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali n. 16/2014, n. 23/2015, n. 2/2016, n. 25/2020 e n. 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

- a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1,



12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera *a*), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera *a*), e 26, comma 2, lettera *a*), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) dai beneficiari degli incentivi annuali disciplinati negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27-*quater*, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ;

c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17-*bis*, 20, 25, 26-*bis*, 26-*ter*, 27-*ter*, 28, 29-*bis*, 30-*bis*, 30-*ter* e 31 della legge regionale n. 16/2014 ;

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse sono ripartite sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, anche a integrazione dei finanziamenti e contributi autorizzati dalla normativa di riferimento, tenuto conto anche dei tavoli di programmazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, il GECT GO e gli operatori culturali regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

5. Per l'anno 2022 le risorse stanziare con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale n. 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:

a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia (USCI);

b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli-Venezia Giulia (UGF FVG);

c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli-Venezia Giulia;

d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli-Venezia Giulia (ANBI-MA FVG).

6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

7. In via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.

8. Le risorse stanziare per l'anno 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 7 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

9. Per le finalità di cui al comma 7 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese.

10. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

11. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

12. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

13. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;

f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi *wi-fi* per migliorare la fruizione;

k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.

14. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi



nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

15. In via transitoria l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

16. Le risorse stanziare per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

17. Per le finalità di cui al comma 15 gli Ecomusei ivi individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno di presentazione della domanda e di un prospetto delle relative spese.

18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, con ri-

ferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

22. Per le finalità di cui ai commi 15 e 16 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto gestore del Cluster regionale cultura e creatività di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per sostenere le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione della prima edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

25. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), la Direzione centrale competente in materia di beni culturali accerta negli anni 2022, 2023 e 2024 le entrate corrispondenti al rimborso forfetario riconosciuto dal competente organo ministeriale previsto da detti accordi.


28. Il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2021 è sostituito dal seguente:

«13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.»

29. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/2021 è inserito il seguente:

«13-bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 12.»

30. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 13/2021, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione



conclusi con il Ministero della cultura di cui al comma 27, è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

31. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 13/2021, come sostituito dal comma 28, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 13/2021, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

32. Al comma 25-*bis* dell'articolo 13 della legge regionale n. 29/2018 dopo le parole «è concesso» sono inserite le seguenti: «e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del servizio competente,».

33. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale n. 29/2018, anche in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2022 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022.

35. Per le finalità di cui al comma 34 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

36. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:

«a) i progetti di intervento localizzati in Friuli-Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:

1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;

2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli-Venezia Giulia;»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.».

37. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 21, 22 e 22-*bis*, della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche disposte dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

38. Al fine di dare seguito alle iniziative di valorizzazione della figura delle Portatrici Carniche, la Regione è autorizzata a finanziare le azioni previste agli articoli 2, 3, 5 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre).

39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

40. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2021 e 2022».



41. Per le finalità di cui al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale n. 26/2020, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Aquileia per un progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale museale della Prima Guerra Mondiale della Casa Terza Armata del Sacratio di Redipuglia, al fine del trasferimento dello stesso in altra sede che ne consenta la musealizzazione e l'accesso al pubblico, durante il periodo dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'immobile di Redipuglia.

43. Per le finalità di cui al comma 42 il Comune di Aquileia presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto e il relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

44. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1.

1-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1-bis è presentata dal Comune di Cercivento alla struttura regionale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), corredata di una relazione dettagliata delle attività della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.»;

b) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «dell'Assessore regionale competente in materia di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio regionale»;

c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole «la richiesta di documentazione in possesso del Ministero della difesa attraverso gli» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli»;

d) al comma 1 dell'articolo 5 la parola «2,» è soppressa.

46. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 7/2021, come aggiunto dal comma 45, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

47. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono inseriti i seguenti:

«3-ter. In relazione ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità spetta all'Ente la manutenzione ordinaria degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 bis, mentre rimangono in capo all'Amministrazione regionale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, fatte salve specifiche intese.

3-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter, rimane di competenza dell'Amministrazione regionale l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, il cui valore economico dei lavori sia pari o superiore a 150.000 euro.

3-quinquies. Ai fini della determinazione del valore economico dei lavori di cui al comma 3 quater non concorrono gli importi delle varianti e gli interventi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero sia le modifiche di contratto relesi necessarie in corso d'opera.».

48. Per le finalità di cui al comma 3-ter dell'articolo 16 della legge regionale n. 2/2016, come inserito dal comma 47, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria posti in capo all'Amministrazione regionale, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

49. Per le finalità di cui al comma 3-quater dell'articolo 16 della legge regionale n. 2/2016, come inserito dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

50. In considerazione della rilevanza delle attività e della pratica sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile con parti-



colare riferimento ai soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva il Programma regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.

51. Il Programma, approvato entro il 30 aprile dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento all'abbandono sportivo, al numero di tesserati del settore giovanile per ciascuna federazione sportiva, al numero di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalità di cui al comma 50;

b) gli interventi rivolti ai giovani e alle persone con disabilità;

c) la quantificazione delle risorse e le modalità di finanziamento degli interventi sulla base dei dati di cui alla lettera a).

52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'adozione di uno o più bandi ovvero attraverso l'allocatione delle risorse su canali contributivi già esistenti.

53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, l'intensità e la misura del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.

54. I dati di cui al comma 51, lettera a), sono forniti dal Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia e dal CIP, entro l'1 marzo.

55. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 è destinata la spesa di 1.025.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

56. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2022 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:

a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;

b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;

c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;

d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.

2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2021.

3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2022 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.


5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2022 ed entro il 31 marzo 2023.

6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2023 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.



10. Ai sensi dell' articolo 6-*bis* della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 della medesima, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima, per gli anni 2022-2024 è riservata all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine una quota pari a 55.000 euro annui per ciascun ente a sostegno dei corsi di laurea nell'ambito di scienze dell'educazione e di scienze della formazione primaria finalizzati alla copertura del fabbisogno di docenti della scuola dell'infanzia e primaria e di educatori nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di università, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività da finanziare. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 330.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura fissata al comma 17, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:

- a) ISIS «Dante Alighieri» di Gorizia;
- b) Istituto Comprensivo di Spilimbergo.

14. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 13 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal «Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024», approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 473 (Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa e riparto delle risorse).

15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 13 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

16. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell' articolo 33-*bis* della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e successive modificazioni.

17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ragione di 31.000 euro per l'anno 2022 e di 15.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55, così suddivisa:

a) a favore dell'ISIS «Dante Alighieri» di Gorizia 15.000 euro per l'anno 2022 e 7.500 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) a favore dell'Istituto comprensivo di Spilimbergo 16.000 euro per l'anno 2022 e 8.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.


18. Al fine di coordinare temporalmente il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all' articolo 33 della legge regionale n. 13/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021, con i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della medesima legge regionale n. 13/2018 per l'anno scolastico 2024/2025.

19. I contributi sono concessi entro il 30 giugno 2022 nella misura annuale stabilita con i decreti 28 settembre 2021, n. 10141/LAVFORU e 6 ottobre 2021, n. 10448/LAVFORU per ciascuna scuola beneficiaria, previa accettazione da parte delle medesime scuole.

20. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.

21. Per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 13/2018 e di cui al comma 18 si provvede, per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario con obbligo di restituzione per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura di 680.000 euro a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'immobile denominato Purnama House di Duino da destinare a casa dello studente.



23. La domanda per il finanziamento è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, unitamente alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare e ad una proposta di piano di rientro.

24. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

25. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2023 sulla base del piano di cui al comma 23.

26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa 680.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

27. Le entrate derivanti dal comma 22 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2023, a valere sul titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste nella misura di 400.000 euro a valere per l'anno 2022 per l'acquisto di un nuovo simulatore di navigazione, necessario per l'acquisizione delle certificazioni obbligatorie da parte degli allievi ufficiali dell'Accademia medesima e di altri operatori del settore.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di apprendimento permanente, corredata del preventivo di spesa e di una relazione contenente una descrizione tecnica dell'attrezzatura che si intende acquisire con il finanziamento e delle attività a cui la stessa è destinata. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

30. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto della spesa sostenuta con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri

e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 al Comune di San Vito al Tagliamento per l'importo di 15.000 euro e al Liceo Scientifico statale «G. Marinelli» di Udine per l'importo di 7.000 euro.

33. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 32 presentano domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.

34. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2021/2022. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilirà anche i termini di rendicontazione.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.


36. Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 10.000 euro per attività che mirino a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei giovani alla crescita economica e sociale della comunità di riferimento.

37. Le attività di cui al comma 36 sono finalizzate a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea e devono afferire alternativamente ai settori dell'apprendimento, della creatività, dell'innovazione, delle pari opportunità, della tutela dell'ambiente, dello sport o della cultura.

38. A partire dall'1 febbraio 2022, possono presentare domanda per i contributi di cui al comma 36 i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo quinquennio.

39. Per le finalità di cui al comma 36 i soggetti di cui al comma 38, entro venti giorni dalla data di cui al medesimo comma, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di politiche per la famiglia domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello.

40. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.



41. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

42. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 38. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
- b) spese per il personale qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa;
- c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
- d) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;
- e) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- f) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- g) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;
- h) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa;
- i) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- j) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;
- k) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
- l) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative; spese telefoniche; spese relative al sito internet e spese postali; spese di cancelleria; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.

43. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati; per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni; di

costituzione dell'associazione; per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.

44. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1. (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg, un contributo straordinario a favore delle Bande musicali del Friuli-Venezia Giulia finalizzato a sostenere e rafforzare le iniziative e le attività volte alla promozione della cultura musicale nelle scuole primarie della regione riferite all'anno scolastico 2022-2023.

46. Il contributo di cui al comma 45 è ripartito da ANBIMA Fvg a favore delle Bande musicali del Friuli-Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui al successivo comma 47 per i corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie organizzati e svolti dalle Bande medesime, in convenzione o accordo con i singoli istituti comprensivi.


47. Il contributo di cui al comma 45, fino ad un ammontare massimo di 3.000 euro per singolo plesso scolastico è richiesto dalla singola Banda ad ANBIMA entro il 31 ottobre 2022, allegando alla domanda la convenzione o l'accordo sottoscritto con l'istituto scolastico di appartenenza. Il riparto è effettuato da ANBIMA entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna Banda musicale. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le Bande musicali beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare delle risorse complessive spettanti. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di rendicontazione. I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, non sono cumulabili con altre forme contributive.

48. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio strumenti e attrezzature musicali, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze, materiale di consumo e materiale didattico.

49. ANBIMA Fvg rendiconta le spese sostenute dalle Bande musicali secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.

50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

51. L'Amministrazione regionale, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata ad erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle



scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione.

52. Al fine di agevolare la fruizione del contributo di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie.

53. La Giunta regionale con un bando, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le categorie dei beneficiari, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione.

54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. Per l'anno 2022 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 19.606.142,62 euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:

a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di Governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle linee guida per la predisposizione dei piani di zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;

b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;

c) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà);

d) 4.303.071,31 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 187.500 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I).

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 28 febbraio 2021.


4. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres..

5. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.

6. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 6/2006 per l'anno 2022 sono quelli risultanti al 31 dicembre 2019, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.

7. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «di informazione e formazione delle coppie aspiranti all'adozione internazionale svolte in collaborazione con le aziende sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dagli stessi nelle fasi previste dalle «Linee Guida per l'adozione nazionale e internazionale in Friuli-Venezia Giulia» di cui al Protocollo d'intesa del 23 ottobre 2018 in materia di adozione nazionale e internazionale, approvato con deliberazione



della Giunta regionale n. 565 del 15 marzo 2018 e stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, il Tribunale per i minorenni e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia».

9. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13/2019, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della Regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), per l'anno 2022 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1996, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'integrazione sociale di persone con diverse abilità, è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che attuano progetti di autonomia personale, o inserimento lavorativo, rivolti a persone con handicap, con i seguenti obiettivi: sensibilizzazione su tali problematiche, valorizzazione della creatività e delle potenzialità individuali, potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali, creazione di una rete di volontariato sociale, organizzazione di laboratori per lo sviluppo dell'autostima, aumento delle competenze relazionali, comunicative e sociali, incremento della creatività nella risoluzione di problemi e un generale miglioramento del benessere psicofisico.

13. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del

bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale a favore del Comune di Pordenone per la progettazione e realizzazione di una residenza per anziani.

16. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 15 è presentata alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, ripartita in 500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 4.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

18. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola «2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'anno 2022».

19. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2020, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale FAI di Pordenone per la realizzazione del progetto Corte Macramè, residenza per abitare possibile e la domiciliarità innovativa a Pordenone.

21. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 20, la Cooperativa sociale FAI di Pordenone presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.

22. La concessione del contributo di cui al comma 20 è subordinata al rilascio di apposita fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso, con vincolo per tutta la durata della realizzazione del progetto.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.



24. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende del Servizio sanitario regionale anticipazioni finanziarie sulla quota di riparto, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). Le anticipazioni sono concesse a ciascuna Azienda sanitaria regionale in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio di competenza e sono oggetto di restituzione nei limiti della quota di riparto del fondo statale effettivamente trasferita a ciascuna di esse.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 610.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un contributo straordinario destinato alla progettazione per la realizzazione di una residenza protetta per anziani disabili.

27. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile.

30. Le risorse sono concesse su domanda dell'Istituto da presentare alla struttura regionale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per

gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle strutture regionali non convenzionate un contributo straordinario per l'acquisto di farmaci da banco.

33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso nella misura massima di 2.000 euro per struttura.

34. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale di coordinamento per la salute contributi finalizzati a sostenere e rafforzare le iniziative e i servizi volti alla tutela della salute mediante la promozione dell'educazione alimentare, da realizzarsi in collaborazione con le Aziende sanitarie regionali e per il tramite di associazioni di volontariato con sede nel territorio regionale che abbiano come scopo il contrasto e la cura dei disturbi alimentari.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'AIDO - Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - ODV - Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno nel mese di febbraio 2023.

39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 41.

41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella H.



Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.687.433.314,20 euro a favore dei medesimi per il triennio 2022-2024, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:

- a) per l'anno 2022 a 592.596.945,43 euro;
- b) per l'anno 2023 a 554.495.135,87 euro;
- c) per l'anno 2024 a 540.341.232,90 euro.

2. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 83.420.000 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:

- a) per l'anno 2022 a 28.020.000 euro;
- b) per l'anno 2023 a 27.700.000 euro;
- c) per l'anno 2024 a 27.700.000 euro.

3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'accordo Stato Regione Friuli-Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:

a) dalla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 18/2015, pari a complessivi 1.516.684.482,26 euro per il triennio 2022-2024, di cui 509.784.267,04 euro per l'anno 2022, 502.129.107,61 euro per l'anno 2023 e 504.771.107,61 euro per l'anno 2024. L'importo complessivo del triennio 2022-2024 comprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82 per 15 milioni di euro;

b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 170.748.831,94 euro per il triennio 2022-2024, di cui 82.812.678,39 euro per l'anno 2022, 52.366.028,26 euro per l'anno 2023 e 35.570.125,29 euro per l'anno 2024. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate per l'importo di 78.855.968,36 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 81 e per l'importo di 14.531.434,52 euro agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 82.

5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:

a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l'importo di 1.327.027.452,39 euro per il triennio 2022-2024, di cui 437.442.078,60 euro per l'anno 2022, 441.282.827,38 euro per l'anno 2023 e 448.302.546,41 euro per l'anno 2024;

b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 15;

c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 24;

d) del fondo di cui al comma 27, per le Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);

e) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 30;

f) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 33;

g) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 43;

h) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 45;

i) del fondo di cui al comma 54;

j) dell'assegnazione di cui al comma 58;

k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 61;

l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 81, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'importo di 1.973.861,80 euro per l'anno 2022;

m) dell'assegnazione di cui al comma 64;

n) dell'assegnazione di cui al comma 67;

o) dell'assegnazione di cui al comma 69;

p) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

q) dell'assegnazione di cui al comma 75;

r) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

s) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo pari a 6.415.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.805.000 euro per l'anno 2022 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

t) dell'assegnazione di cui al comma 79;


u) dell'assegnazione di cui al comma 80;

v) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di cui al comma 82 per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024;

w) dell'assegnazione di cui al comma 86;

x) dell'assegnazione di cui al comma 88;

y) delle risorse già concertate per i trienni precedenti al triennio 2022-2024 per l'importo di 47.266.271,87



euro, di cui 28.394.159,14 euro per l'anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l'anno 2023;

z) dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 114, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per l'anno 2022.

6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

8. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2021 della quota ordinaria di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

9. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita come segue:

a) per l'importo di 7.840.748,78 euro in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2021 della quota di solidarietà di cui all' articolo 10, comma 9, della legge regionale 26/2020;

b) per l'importo di 600.000 euro in misura pari agli importi individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella O.

10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.

11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.344.907.639,23 euro per il triennio 2022-2024, di cui 448.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, in misura pari agli importi individuati nella colonna «concorso enti locali alla finanza pubblica» dell'allegata Tabella P.

13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2022-2024, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno

del triennio, sono accertate e rimosse con riferimento al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

15. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 18/2015, è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

16. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 15 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2021 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concesse ed erogate in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:


a) 3.440.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 6.210.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 11.840.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 83.100.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 27.700.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.



21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l'anno 2022 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.

22. Le risorse di cui al comma 21 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.

23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

25. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:

a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;

b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;

c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;

d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;

e) 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;

f) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natissone e Torre;

g) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.

26. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21/2019 risorse pari a complessivi 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.

28. L'assegnazione di cui al comma 27, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.

29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

30. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale n. 18/2015, è pari a complessivi 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024.

31. Il fondo di cui al comma 30 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 2.878.881,78 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.574.440,89 euro per l'anno 2022, 894.440,89 euro per l'anno 2023 e 410.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

33. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale n. 18/2015, è pari a complessivi 4.528.834,59 di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024.

34. Il fondo di cui al comma 33 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.028.834,59 euro per l'anno 2024;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

35. La quota di cui al comma 34, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

36. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 35 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

37. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;



b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

38. Il contributo di cui al comma 35 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

39. Le risorse di cui al comma 34, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 37 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 37, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

40. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 38 e 39 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

41. Per la quota di cui al comma 34, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 18/2015.

42. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 4.528.834,59 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1.528.834,59 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

43. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015 è pari a complessivi 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

44. Per la finalità prevista dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della

legge regionale n. 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres..

46. Le risorse di cui al comma 45 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.

47. Le risorse di cui al comma 45 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

48. Per la finalità prevista dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli-Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

50. Le risorse di cui al comma 49 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

51. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli-Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 49.

52. Il contributo di cui al comma 49 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).

53. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022



al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale n. 18/2015.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

56. L'assegnazione spettante per gli anni 2022, 2023 e 2024 è quantificata nella misura annua di:

a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;

c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.

57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere le attività del centro culturale «Casa Zanussi».

59. Le risorse di cui al comma 58 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

62. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 61 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.

63. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:

a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;


c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 150.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

65. Le risorse di cui al comma 64 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 840.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

68. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per l'anno 2022, 100.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese cor-



renti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

69. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2022.

70. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

71. Per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia beneficiari delle risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, incrementato dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.

72. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

73. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2022-2024, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

75. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.


76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

77. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro per il triennio 2022-2024, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2022, e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale n. 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 6.915.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.305.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

79. Per la finalità prevista dall'articolo 7 della legge regionale n. 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

80. Per le finalità previste dall'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.



81. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 103.855.968,36 euro per il triennio 2022-2024, di cui 38.855.968,36 euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

82. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale n. 20/2020 è istituito un fondo e destinata la spesa per le concertazioni delle politiche di sviluppo tra Regione ed enti locali successive a quella prevista dal comma 81 pari a complessivi 29.531.434,52 euro per il triennio 2022-2024, di cui 4.541.309,23 euro per l'anno 2023 e 24.990.125,29 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via prioritaria nell'anno 2022 le domande di contributo presentate per le finalità e nei termini stabiliti dall'articolo 64, commi 1 e 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), e rimaste inevase nell'anno 2021, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

85. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

86. Le assegnazioni di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

88. L'assegnazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 2.600.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 1 milione di euro per il 2022 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.


90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), in considerazione del perdurare delle criticità occupazionali e dei connessi deficit organizzativi nelle amministrazioni comunali, per l'anno 2022 ANCI FVG è autorizzato a rinnovare le convenzioni in essere con i Comuni al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici.

91. Per le finalità previste dal comma 90 si provvede a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

93. Il contributo di cui al comma 92 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

94. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine



pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.

96. Il contributo di cui al comma 95 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

97. Per la finalità prevista dal comma 95 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2022-2024, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro alla Confcommercio FVG, al fine di sostenere il progetto di rilievo regionale realizzato dalle Confcommercio locali e dalle altre associazioni di categoria d'intesa con le competenti autorità, per l'impiego presso le aree esterne ai locali di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

99. La Confcommercio FVG, unico referente nei confronti della Regione, in accordo con le associazioni locali di categoria interessate, presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda di contributo corredata del progetto di cui al comma 98, sviluppato d'intesa con le Prefetture competenti, recante le spese sostenute dall'1° giugno 2021 dalla Confcommercio FVG o dalle altre associazioni di categoria e la previsione delle spese da sostenere fino al 31 maggio 2022.

100. Il contributo di cui al comma 98 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

101. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

102. I commi 19, 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assesamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono abrogati.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per la straordinaria manutenzione degli impianti dei sistemi automatici di controllo delle targhe dei veicoli in transito realizzati in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009, I Area, recante «Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità e accordi con lo Stato».

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una descrizione sintetica degli interventi.

105. Il contributo di cui al comma 103 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

106. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 110.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Questura di Trieste risorse finanziarie per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture della Polizia di Stato.

108. Il contributo di cui al comma 107 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.


109. Per la finalità prevista dal comma 107 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 110.

110. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e



rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:

a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2002;

b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7/2002;

c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4-bis e 4-ter, della legge regionale n. 7/2002;

d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento «Valori identitari e imprenditorialità» attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 «Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate»; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto «Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero», ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2002;

e) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 7/2002.

2. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.

5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano

gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima).

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

7. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3-bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) sostiene le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.


8. Ai fini del comma 7, le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.

9. Per le finalità previste dal comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. In applicazione di accordi sottoscritti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la promozione e la tutela della lingua friulana, l'ARLeF è autorizzata a finanziare gli enti beneficiari degli accordi nell'ambito delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.

11. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. In attuazione dei finanziamenti di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le risorse sono assegnate d'ufficio all'ARLeF.



13. Per le finalità previste dal comma 12 si provvede a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

14. Al fine di promuovere e di valorizzare le minoranze di lingua tedesca, la Regione è autorizzata a concedere un finanziamento di 10.000 euro a ciascuno dei Comuni di Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Pontebba, Sappada, Sauris e Paluzza per il bilinguismo visivo.

15. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste e del relativo cronoprogramma di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

17. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2022 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale n. 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.

18. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale n. 26/2007, è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2022. Il finanziamento, determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 8, della legge regionale n. 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzio-

ne di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.

20. Per le finalità previste dal comma 19, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 800.000 euro per i contratti di lavoro flessibile, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

21. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

22. La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2022 è ripartita come segue:

a) 50.000 euro all'associazione Kmecka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;

b) 500.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2022 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale n. 26/2007;


c) 45.000 euro all'associazione Sklad Mitja Cuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;

d) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in popdorno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;

e) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2022 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;

f) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NSK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2022 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;

g) 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLO.V.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo di cui al comma 70 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).



23. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 22, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 22, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese dei contributi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 22, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2022 la spesa di 875.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

25. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge n. 38/2001, nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

26. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.


28. Per le finalità previste dal comma 26, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41.

29. Al fine di valorizzare e promuovere la minoranza linguistica slovena presente sul territorio dell'ex Provincia di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Comunità di montagna del Natisone e Torre per i lavori di adeguamento e miglioramento della struttura dedicata al Museo etnografico e Centro culturale della minoranza slovena.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività, di un preventivo delle spese e delle entrate complessivamente previste e del cronoprogramma delle spese, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

31. Per le finalità previste dal comma 29, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 26/2007, di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 41).

32. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge n. 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.



33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

34. Per le finalità previste dal comma 32, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001, e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

35. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità e l'anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Friuli nel Mondo per le spese di funzionamento, di gestione, implementazione dell'Archivio Storico dell'emigrazione friulana presso la sede di Udine, oltre alle spese di recupero (digitalizzazione, restauro, trasporto in Regione ed eventuale ritorno all'estero dei materiali) dei materiali storici di ogni tipo (cartaceo, fotografico, filmico, museale) custoditi nelle sedi dei Fogolârs Furlans del mondo.

39. La domanda di concessione del finanziamento per l'attività di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 41.

41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Dopo il comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste «URSUS», la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione possedute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione».

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 18-bis della legge regionale n. 13/2019, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 6.

3. L'Amministrazione regionale per le finalità di ammodernamento e adeguamento degli uffici tavolari e anche di potenziamento e di sviluppo del centro per l'impiego, è autorizzata all'acquisto di un immobile da destinare a sede istituzionale nel territorio del Comune di Pontebba.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 6.



5. Al potenziamento, anche infrastrutturale, del centro per l'impiego di cui al comma 3 possono altresì concorrere le risorse previste dal «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), rafforzandone l'attività di assistenza e di supporto tecnico-metodologico nelle fasi di formulazione, valutazione e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 233.010 euro suddivisa in ragione di 93.010 euro per l'anno 2022 e 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a M, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 2021

FEDRIGA

(*Omissis*).

22R00138

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2021, n. 13.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 79 ai Supplementi numeri 1, 2 e 3 del 12 agosto 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate,



riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), sono rideeterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020:

<i>Previsioni di bilancio</i>	<i>euro</i>
Residui attivi al 31 dicembre 2020	3.787.921.593,79
Residui passivi al 31 dicembre 2020	4.476.711.386,61
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	172.387.778,44
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	526.995.165,43
Fondo crediti di dubbia esigibilità	95.970.339,66
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2020	2.402.572.366,33

2. In conformità all'art. 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è così determinato:

<i>Risultato di amministrazione al 31/12/2020</i>	<i>euro</i>
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (lettera A del prospetto RDA)	(+) 1.014.399.629,64
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 796.297.958,81
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)	(-) 545.047.092,33
Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 326.945.421,50
Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2020	(-) 7.375.815.084,74
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)	(-) 7.702.760.506,24

3. In conformità alla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione e l'avanzo di cassa al 31 dicembre 2020, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo quanto riportato nella nota integrativa alla presente legge di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche (allegato n. 1).

Art. 2.

Mutui e prestiti obbligazionari

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 11/2020, è confermato in euro 460.000.000,00 per l'anno 2021, in euro 260.000.000,00 per l'anno 2022 e in euro 260.000.000,00 per l'anno 2023, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 26/2020, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 9.681.290,91 per l'anno 2022 e di euro 19.883.780,65 per l'anno 2023, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse già iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della missione 50 «Debito pubblico», titoli 1 «Spese correnti» e 4 «Rimborso prestiti». L'elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

Art. 3.


Stato di previsione dell'entrata e della spesa. Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

- pari a euro 35.220.227.067,53, in termini di competenza e a euro 32.843.773.929,69, in termini di cassa, per l'anno 2021;
- pari a euro 31.177.121.262,33, in termini di competenza, per l'anno 2022;
- pari a euro 30.914.653.696,23, in termini di competenza, per l'anno 2023.

2. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, come indicati in termini complessivi al comma 1:

- la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 1);



b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 (allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 10).

3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021) (allegato n. 11).

Art. 4.

Approvazione degli assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2020, sono approvati gli assestamenti al bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a) ente Parco regionale dell'Appia Antica;

b) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

d) ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

e) ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

f) ente Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano;

g) ente Parco regionale dei Castelli Romani;

h) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

i) Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRViT);

l) ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

m) ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;

n) ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

o) ente regionale Roma Natura;

p) ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

q) ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

r) ente Parco naturale regionale di Veio;

s) ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 degli enti pubblici dipendenti della Regione (allegato n. 12).

Art. 5.

Incremento degli stanziamenti dei fondi speciali

1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale», approvati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale n. 26/2020, sono incrementati:


a) in riferimento al fondo speciale di parte corrente, per euro 8.610.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, mediante l'utilizzazione delle risorse versate all'entrata della Regione nella tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in eccedenza rispetto a quanto previsto ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 25/2020;

b) in riferimento al fondo speciale in conto capitale, per euro 2.000.000,00, per l'anno 2021, euro 9.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 26/2020, di cui al programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 6.

Disponibilità sul bilancio regionale 2021-2023 delle somme accantonate per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 «Legge di stabilità regionale 2020» e successive modifiche

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 28/2019 e successive modifiche, le somme pari a euro 45.000.000,00 per l'anno 2021, iscritte nel programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», di cui al paragrafo n. 5 della nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 ed accantonate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 28/2019 e successive modifiche, sono rese disponibili sul bilancio regionale 2021-2023, nell'ambito del medesimo programma 02, della missione 10, titolo 1.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2021

ZINGARETTI

22R00131

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2021, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio al Supplemento ordinario n. 4 del 12 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI,
CULTURA, SPORT E COMUNICAZIONE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 «Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 29/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, dopo le parole: «di informazioni» sono inserite le seguenti: «, di servizi, di attività e strutture»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile*). — 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, è costituito il sistema regionale delle strutture e dei servizi per il mondo giovanile, di seguito denominato sistema per il mondo giovanile, quale complesso delle strutture organizzative della Regione e dei relativi interventi e servizi offerti in materia di politiche giovanili.

2. Il programma triennale di cui all'art. 6 individua gli obiettivi, le azioni comuni, l'organizzazione e le forme di coordinamento tra i soggetti partecipanti, nonché le risorse per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile.»;

c) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «presso il Consiglio regionale» sono soppresse;

2) al comma 6 le parole: «di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili»;

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programma regionale triennale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile*). — 1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato ed efficace del sistema per il mondo giovanile di cui all'art. 4 e delle relative attività in materia di politiche giovanili, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma regionale per la realizzazione del sistema per il mondo giovanile, di seguito denominato programma regionale. Il programma regionale definisce gli indirizzi e gli obiettivi programmatici ed i progetti dell'azione regionale in materia di politiche giovanili e, in particolare, prevede:

a) gli obiettivi del sistema per il mondo giovanile;

b) l'individuazione dei servizi e l'organizzazione dei soggetti che costituiscono il sistema per il mondo giovanile;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

d) l'indicazione delle risorse disponibili e la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

e) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

2. Il programma regionale prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative, in via prioritaria, per:

a) l'inserimento sociale, la partecipazione e l'attivazione dei giovani nella vita sociale e nella pratica sportiva e per promuovere e regolare le attività sportive per i giovani con disabilità, così da garantire a tutti il diritto allo sport in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;

b) le politiche attive per l'occupazione;

c) la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;

d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;

e) l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

f) l'informazione e la consulenza per i giovani;

g) la promozione della creatività e dell'espressione artistica giovanile;

h) l'aggiornamento culturale e tecnologico, anche al fine della prevenzione del cyberbullismo;

i) l'incremento di spazi e di strutture dedicate al mondo giovanile;



l) l'incremento della visibilità e dell'efficacia delle campagne informative dedicate al mondo giovanile, anche attraverso la creazione di una specifica piattaforma web;

m) la promozione dell'inserimento e della integrazione nelle attività culturali e sportive delle persone disabili nonché il supporto alle medesime per l'avvio al mondo del lavoro;

n) la promozione delle attività politiche, culturali e sportive come integrazione sociale delle persone disabili;

o) la rimozione degli squilibri delle opportunità per i giovani tra i vari territori regionali.

3. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente. Entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'andamento del programma regionale.»

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al patrimonio dei comuni e sono inventariate tra i beni mobili di ciascun ente le dotazioni strumentali, informatiche e audiovisive assegnate ai comuni nell'ambito:

a) dell'iniziativa denominata «Le Officine dell'Arte» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2006, n. 611;

b) dell'iniziativa denominata «Sviluppo di una rete regionale di officine dell'arte» prevista dal «Programma triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009» approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 736;

c) dell'azione «Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di officine dell'arte e dei mestieri» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 511.

3. Le associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 5 della legge regionale n. 29/2001, beneficiarie di finanziamenti e contributi fino a euro 25.000,00 relativi a progetti di durata massima di ventiquattro mesi, sono esonerate dalla presentazione della fidejussione assicurativa o bancaria o di altre forme di garanzia previste dai rispettivi avvisi pubblici.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 2.

Modifica all'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni sulla sicurezza stradale

1. Dopo il comma 89 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2020 è inserito il seguente:

«89-bis. Al fine di accrescere la consapevolezza e la responsabilizzazione dei giovani alla guida e migliorare la sicurezza stradale, la Regione promuove, attraverso contributi sotto forma di rimborso spese, corsi di guida sicura rivolti a giovani di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni. Entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i requisiti di accesso ai contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Giovani» della missione 06 «Sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la realizzazione di corsi di guida sicura per i giovani», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.»

Art. 3.

Disposizioni modificative in materia di cultura. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 «Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art», alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo», alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 «Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale», alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 «Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale» e all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 relativo al fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, e successive modifiche)

1. Alla legge regionale n. 22/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.»;

b) al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole: «alla Regione» sono inserite le seguenti: «nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente»;

c) ai commi 1 e 2 dell'art. 8 le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

2. Alla legge regionale n. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 11 è abrogato;

b) al comma 1 dell'art. 15 le parole: «gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2022».

3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2019 è sostituito dal seguente:

«4. L'inserimento nelle organizzazioni regionali di biblioteche, musei e archivi statali è consentito tramite adesione ai sistemi di cui agli articoli 16, 23, 26 e 27 nonché, per i musei e gli archivi storici delle forze armate situati nel territorio di Roma Capitale e dei comuni della



Regione, mediante appositi accordi finalizzati a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e commemorativo della nazione, di Roma Capitale e dei comuni della Regione, sottoscritti ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche.».

4. Alla legge regionale n. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7:

1) dopo la lettera d-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d-ter) Associazione Musico Culturale AULOS quale ente associativo senza scopo di lucro, costituito tra enti territoriali della Regione per la diffusione nel territorio regionale dell'arte musicale orchestrale, mediante la formazione dell'orchestra da camera denominata «Orchestra regionale del Lazio» e l'organizzazione delle relative attività concertistiche, anche nell'ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).»;

2) al comma 2 dopo le parole: «dell'ATCL» sono inserite le seguenti: «e dell'Associazione Musico Culturale AULOS»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente e all'art. 56 dello statuto, può partecipare, nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale, a fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia.»;

b) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Riconoscimento e valorizzazione delle attività di educazione musicale. Elenco regionale delle scuole di educazione musicale). — 1. La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle scuole di educazione musicale di cui all'art. 12, riconosce e valorizza le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell'attività di didattica e pratica musicale nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco regionale delle scuole di educazione musicale, al quale possono essere iscritti i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, le scuole civiche comunali anche in forma associata e le scuole private, riconosciute dalla Regione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le modalità di funzionamento e gestione dell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di educazione musicale;

c) i criteri e i requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo:

1) all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente;

2) alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati con abitudine al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti;

3) alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi;

4) all'idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia;

d) le modalità ed i termini per la concessione dei contributi di cui al comma 4.

4. Nell'ambito delle finalità di qualificazione e di valorizzazione dell'offerta formativa musicale di cui al presente articolo, la Regione concede, altresì, contributi ai soggetti di cui al comma 2 e alle bande musicali per lo svolgimento della didattica e per l'acquisto di strumenti musicali per l'incremento della dotazione da fornire agli allievi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.»;


c) dopo il comma 6 dell'art. 26 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'art. 12-bis, comma 4, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le scuole di educazione musicale», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 25.000,00, per l'anno 2021 e euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021- 2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), numeri 1) e 2), si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative all'Associazione musicale AULOS», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 22, comma 86, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), di cui al medesimo programma 02 della missione 05, titolo 1.

6. I commi 84, 85 e 86 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2020 relativi all'Orchestra Europea della Regione Lazio (OERL) sono abrogati.

7. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2013 le parole: «con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquan-



ta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 «Testo unico in materia di sport» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 30:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c) dopo le parole: «maggiore carenza» sono aggiunte le seguenti: «e maggior disagio economico e sociale»;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il sostegno degli interventi di promozione della pratica sportiva all'aperto.»;

b) al comma 3:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le discipline sportive associate.»;

2) alla lettera c) le parole: «aventi personalità giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti dal CONI o dal CIP»;

3) alla lettera d) le parole: «aventi personalità giuridica» sono soppresse e dopo le parole: «dal CONI», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dal CIP»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 38 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione del presente articolo, la Regione può avvalersi, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni delle ASP ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) anche al fine dello svolgimento delle funzioni di coordinamento tra le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e le politiche sportive, ai sensi degli articoli 33 e 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.».

Art. 5.

Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa anche attraverso la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive sul territorio regionale, la Regione sostiene le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed iscritte nel «Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche» del CONI, mediante l'istituzione nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spe-

se correnti», del «Fondo straordinario per il sostegno delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche».

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono concessi a titolo di rimborso della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei soggetti già beneficiari di altre forme di rimborso riguardanti la medesima imposta ai sensi della normativa regionale vigente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per la concessione dei contributi.

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2021, è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 6.

Disposizioni in materia di rateizzazione di debiti extratributari delle associazioni sportive

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà economica causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le associazioni sportive ammesse al beneficio della rateizzazione dei debiti di natura extratributaria di cui all'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, che abbiano omesso di pagare rate nel periodo intercorrente tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge, non decadono dal predetto beneficio.


2. Le rate non pagate di cui al comma 1 sono recuperate secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate in euro 75.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 7.

Contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali

1. Al fine di potenziare l'attività sportiva e favorire lo sviluppo della relativa cultura sul territorio regionale, incentivando la pratica dello sport quale strumento di



educazione e formazione, di tutela della salute e di trasferimento valoriale, la Regione concede contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, agli enti locali, singoli o associati, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, per la realizzazione di tensostrutture a carattere polifunzionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 8.

Premio regionale «Willy Monteiro Duarte»

1. La Regione, al fine di contrastare il fenomeno della violenza e le manifestazioni di aggressività nei confronti degli adolescenti, nonché qualsiasi forma di violazione della dignità della persona umana, istituisce il premio annuale «Willy Monteiro Duarte», destinato, previo apposito bando di concorso, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e alle strutture del sistema educativo regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1, con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia di istruzione, si provvede, in particolare:

a) all'emanazione del bando contenente le modalità di partecipazione al concorso, i criteri di valutazione nonché l'ammontare dei premi spettanti ai vincitori;

b) alla costituzione di un'apposita commissione tecnico-scientifica per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali presentate dalle scuole e dai soggetti del sistema di cui al comma 1 e per la redazione della relativa graduatoria;

c) a stabilire le modalità per l'erogazione dei premi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la realizzazione del premio regionale «Willy Monteiro Duarte»», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse relati-

ve all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), iscritte nel medesimo programma 06 della missione 04, titolo 1.

Art. 9.

Partecipazione della Regione alla Fondazione «Vittorio Occorsio»

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 56 dello statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, al fine di contribuire alla promozione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alla memoria della stagione storica relativa ai cosiddetti «Anni di piombo», è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare alla Fondazione «Vittorio Occorsio», di seguito denominata Fondazione, e sostiene il perseguimento delle relative finalità istituzionali.


2. Il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello statuto, all'eventuale nomina del rappresentante regionale nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

4. Agli oneri relativi alla partecipazione regionale alla Fondazione «Vittorio Occorsio» si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», rispettivamente, titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese in conto capitale concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Vittorio Occorsio», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2;

b) in riferimento alle spese correnti concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Vittorio Occorsio», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 25.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.



Art. 10.

Giornata regionale in memoria delle «marocchinate»

1. La Regione promuove il ricordo e la conoscenza dei tragici episodi di violenza sessuale e fisica nei confronti delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944, in particolare nelle Province di Frosinone e Latina, a danno di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, di cui si macchiarono gli appartenenti al Corpo di spedizione francese in Italia (CEF), istituendo, il giorno 17 maggio di ogni anno, la Giornata regionale in memoria delle «marocchinate».

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma, le iniziative e le modalità di svolgimento della Giornata di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative alla giornata regionale in memoria delle «marocchinate» la cui autorizzazione di spesa pari a euro 5.000,00 per l'anno 2022 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1.

Art. 11.

Programma di iniziative per la memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav

1. La Regione, per favorire la diffusione della cultura della pace e della fratellanza fra i popoli, adotta un programma di iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav nonché alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario di tali avvenimenti.

2. Al fine di assicurare un'efficace programmazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è istituito il coordinamento regionale per l'ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio, di seguito denominato coordinamento regionale.

3. Il coordinamento regionale formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative realizzabili ai sensi del comma 1 ed è composto da:

a) tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti, tra soggetti di comprovata esperienza in materia, dalla direzione regionale competente in materia di cultura;

b) quattro componenti scelti, tra soggetti di comprovata esperienza in materia, dai comuni interessati dagli avvenimenti bellici di cui al comma 1.

4. La partecipazione al coordinamento regionale è a titolo gratuito.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 12.

Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 «Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione» e successive modifiche

1. La Regione, in attuazione dei principi dell'art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2016, sostiene le imprese e gli operatori del settore dell'informazione e della comunicazione locale, anche sotto il profilo dell'innovazione dell'offerta formativa, colpiti dalla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID 19, mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo straordinario per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale».

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle imprese e degli operatori del comparto che diffondono informazione e comunicazione di carattere locale con frequenza quotidiana, con sede legale o operativa nel Lazio e iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Co.re. com. del Lazio, ad esclusione dei soggetti già beneficiari di altre forme di ristoro, ai sensi della normativa regionale vigente.


3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del Fondo e per la concessione dei contributi.

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 400.000,00, per l'anno 2021, è a valere sulle risorse versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e iscritte nel programma 01 della missione 14, titolo 1, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

5. Alla legge regionale n. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impoverimento dell'informazione locale, sostenere l'innovazione, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese, anche



testate giornalistiche digitali operanti via web, di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.»;

b) al comma 3 dell'art. 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale e provinciale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali»;

c) dopo la lettera u) del comma 2 dell'art. 21 è aggiunta la seguente:

«u-bis) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo e nuovi media.»;

d) dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis(Competenze e funzioni in materia di tutela della reputazione digitale, prevenzione e contrasto al cyberbullismo ed educazione all'uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale). — 1. Il Co.re.com:

a) contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori;

b) promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;

c) fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

2. Al fine del più efficace esercizio della funzione di cui al comma 1, è istituito presso il Co.re.com un Osservatorio. L'Osservatorio ha finalità di ricerca su temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anorexia e dell'istigazione al suicidio, nonché di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale.

3. Il Co.re.com può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, e stipulare accordi con le università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio di cui al comma 2.

4. Il Co.re.com svolge le attività previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

5. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il Co.re.com tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 2, lettere q) e

cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi sono definiti ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.»;

e) dopo il comma 4 dell'art. 22, è aggiunto il seguente:


«4-bis. Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato, sono escluse dal calcolo della spesa per il personale, ai fini del rispetto del limite fissato dall'art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) qualora interamente finanziate dalle risorse assegnate e trasferite, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) assenza di ulteriori oneri per la stipulazione di contratti di lavoro flessibile, a progetto o a tempo determinato a carico del bilancio del Consiglio regionale, posto che la copertura dell'intera spesa deve essere garantita dalle risorse assegnate e trasferite per funzioni delegate;

b) assenza di adeguate professionalità all'interno del Consiglio regionale;

c) durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione esplicita di ogni possibile aspettativa di futura stabilizzazione.».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettere a) e b) si provvede mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 50.000,00 per l'anno 2021, del «Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale – parte corrente» e per euro 50.000,00 per l'anno 2021, del «Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale - parte in conto capitale», di cui all'art. 36, comma 1, lettere a) e b), legge regionale n. 13/2016, iscritti nel programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, a valere sulle risorse pari a complessivi euro 100.000,00 per l'anno 2021, versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 «Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio» e alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5, dopo le parole: «di emarginazione» sono inserite le seguenti: «, di disagio»;

b) dopo il comma 9-bis dell'art. 26 è aggiunto il seguente:

«9-ter. Almeno il 50 per cento delle risorse regionali per i percorsi di formazione dei caregiver familiari possono essere destinate in favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e successive modifiche, che si avvalgono di enti di formazione accreditati secondo la disciplina regionale.»;

c) all'art. 28:

1) le parole: «sociali e sanitari promossi dal sistema integrato» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso destinati. Il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la disciplina prevista dall'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. In coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, non sono previsti limiti di età per associarsi ad una APS alla quale è affidata la gestione di un centro anziani.»;

2) al comma 3 le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle azioni»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 32 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni associati ai sensi dell'art. 35 e gli organi di decentramento amministrativo previsti dallo statuto di Roma Capitale, conclusa la fase di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che ne abbiano fatto richiesta, sono tenuti a verificare con cadenza almeno triennale presso i singoli soggetti autorizzati e accreditati il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.»;

e) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati). — 1. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, di cui all'art. 49, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in mate-

ria, assicurandone la pubblicità sulle pagine dedicate del portale istituzionale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi regionali.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4, definisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o associati, Roma Capitale, anche tramite gli organi di decentramento amministrativo, trasmettono alla struttura regionale competente, con le modalità da questa indicate con proprio atto, i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento nonché i dati relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati.

4. Gli elenchi regionali e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito della Regione anche per il tramite del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 49.»;

f) al comma 2 dell'art. 33:

1) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali.»;

2) alla lettera k), le parole: «e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la semplificazione e la velocizzazione»;

3) alla lettera l), dopo le parole: «della persona» sono inserite le seguenti: «in ogni età»;

4) alla lettera u-bis), dopo le parole: «promuove» sono inserite le seguenti: «e sostiene»;

g) alla lettera i) del comma 3 dell'art. 35 dopo le parole: «strutture socio-assistenziali» sono inserite le seguenti: «nonché i dati relativi agli elenchi regionali»;


h) al comma 2 dell'art. 37 dopo le parole: «funzioni di» sono inserite le seguenti: «autorizzazione, accreditamento e»;

i) l'art. 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP). — 1. Le ASP di cui alla legge regionale n. 2/2019 e successive modifiche conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della presente legge, intervengo nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 2/2019, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:

a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all'art. 48, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con



disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

b) alla realizzazione dei progetti, degli interventi e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;

c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;

d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 3 agosto 2010 n. 136) e successive modifiche.

3. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere misure agevolative di natura finanziaria e fiscale nei confronti delle ASP le cui strutture siano adibite a sedi di servizi socio-assistenziali autorizzati ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche.»;

l) all'art. 49:

1) alla lettera *b)* del comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«nonché gli elenchi regionali»;

2) dopo la lettera *c)* del comma 4 è inserita la seguente:

«*c-bis*) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali.»;

m) al comma 5 dell'art. 53:

1) dopo le parole: «raccomandazioni del 2009» sono inserite le seguenti: «e in osservanza di quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione in merito al diritto alla salute»;

2) dopo le parole: «soggetto assistito» sono aggiunte le seguenti: «garantendo comunque le prestazioni socio-sanitarie essenziali».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale di cui all'art. 49 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, i comuni, singoli o associati, trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite con proprio

atto dalla struttura regionale competente, copia dei provvedimenti di autorizzazione adottati nonché i dati relativi alle strutture e ai servizi socio-assistenziali autorizzati.».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e)*, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 14.

Poli civici integrati di mutualismo sociale

1. La Regione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *w)*, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, promuove la realizzazione di poli civici integrati di mutualismo sociale, di seguito denominati poli civici, quali luoghi fisici di promozione e produzione di servizi sociali in cui coesistono in modo integrato attività promosse da enti pubblici e da enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali.

2. I poli civici, nell'ambito dei programmi d'intervento oggetto di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), possono attivare:

a) sportelli sociali e di accompagnamento ai servizi socio-sanitari territoriali;

b) interventi socio-alimentari di contrasto alla malnutrizione e alla povertà alimentare;

c) programmi di mediazione e integrazione interculturale;

d) laboratori di progettazione partecipata territoriale;

e) centri per l'educazione ambientale;

f) officine per il riutilizzo e il riuso dei beni;


g) officine municipali;

h) attività a supporto dell'assistenza a lungo termine di soggetti non autosufficienti e particolarmente fragili;

i) iniziative per la programmazione e la gestione partecipata di eventi culturali e spazi di educazione popolare.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, gli enti locali e le loro articolazioni territoriali possono concedere, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 71, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 117/2017, l'utilizzo di beni immobili per la realizzazione dei poli civici e agevolazioni in materia di canoni, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai poli civici.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.



5. Nell'ambito dei programmi di rigenerazione urbana di cui all'art. 2 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) possono essere previsti specifici interventi per la realizzazione di poli civici.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per la realizzazione dei poli civici.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 «Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia»

1. Alla legge regionale n. 7/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 12:

1) le parole: «del nido e delle scuole dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi educativi»;

2) le parole: «i nidi» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi educativi»;

b) dopo l'art. 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (*Educazione sperimentale interculturale*). — 1. La Regione promuove l'educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione dell'inclusione e di educazione diffusa, inserita e connessa con il tessuto sociale.

2. L'educazione sperimentale interculturale si avvale, anche in collaborazione con i centri interculturali per l'infanzia, di un impianto teorico di pedagogia interculturale, di metodologie educative e di processi innovativi di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

3. Le attività interculturali sperimentali devono adottare il progetto educativo di cui all'art. 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, valorizzando le figure che hanno maturato competenze specifiche nella pedagogia e nella didattica interculturale.

4. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale interculturale da attuare attraverso appositi avvisi.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale interculturale nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.»;

c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 55 è aggiunta la seguente: «e bis) se il comune competente accerta la mancata osservanza dei limiti di orario imposti al soggetto titolare o gestore del servizio educativo provvede, previa diffida, alla sospensione del servizio.»;

d) al comma 2 dell'art. 56 dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «19.»;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 58, le parole: «e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 47, 50,

commi 2 e 3, e 51» sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 38 bis, 47, 50, commi 2 e 3, e 51».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) ed e), si provvede mediante l'integrazione per euro 20.000,00 per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 7/2020 - Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia - parte corrente, di cui al programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» titolo 1 «Spese correnti» mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 16.

Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che alla data di entrata in vigore della presente legge non si siano ancora trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e le cui dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico possono presentare alla Regione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, apposita istanza di trasformazione secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 2/2019, purché nel rispetto delle rispettive tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.


Art. 17.

Sostegno ai minori collocati fuori dalla famiglia di origine

1. La Regione sostiene i minori collocati fuori dalla famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di decadenza, sospensione e limitazione della potestà genitoriale, attraverso l'istituzione nel programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidi» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti» del «Fondo a sostegno dei minori collocati fuori dalla famiglia di origine».

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo e per la concessione dei contributi in favore degli enti locali.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 della missione 12, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesi-



ma annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 18.

Supporto alla genitorialità per le coppie con problemi di infertilità

1. Ferme restando le risorse di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione, al fine di contribuire fattivamente al supporto alla genitorialità, anche attraverso la riduzione dei tempi di attesa nei centri pubblici, concede contributi alle coppie con problemi di infertilità e/o sterilità che vogliono accedere alle tecniche di ultima generazione di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nonché per consentire l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
- b) le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione del contributo;
- c) le modalità di coinvolgimento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Interventi per le famiglie» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative al supporto alla genitorialità per le coppie con problemi di infertilità», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 -2023, a valere sulla medesima annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 19.

Modifiche all'art. 7, commi 77 e 81, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativi a contributi per l'acquisto della parrucca in conseguenza di terapia oncologica. Disposizione finanziaria

1. All'art. 7 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 77 dopo le parole: «la Regione concede contributi alle donne» sono inserite le seguenti: «e agli uomini»;
- b) al comma 81 le parole: «nei confronti delle donne» sono soppresse.

2. All'allegato B di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale per l'anno 2021) l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7, commi da 77 a 81, della legge regionale n. 28/2019, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico

derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, di cui al programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 50.000,00 per l'anno 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 20.

Fondo straordinario per il sostegno all'acquisto dei servizi di baby sitting

1. La Regione, per fronteggiare il perdurare dell'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, sostiene i nuclei familiari con figli minori di età fino a tre anni che necessitano di servizi di *baby sitting* attraverso la concessione di appositi contributi a valere sul «Fondo straordinario per il sostegno all'acquisto dei servizi di *baby sitting*», istituito nel programma 01 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti».

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri, le modalità e i requisiti per la concessione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con benefici economici per servizi di *baby sitting* già erogati ai sensi della normativa vigente in materia.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 50.000,00 per l'anno 2021 è a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 della missione 12, titolo 1, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.


Art. 21.

Disposizioni per favorire il diritto all'informazione delle persone con disabilità. Portale regionale della disabilità

1. La Regione tutela e assicura i diritti delle persone con disabilità e rimuove gli ostacoli che si frappongono all'esercizio e al pieno godimento degli stessi, favorendone l'inclusione, l'autonomia e la partecipazione attiva allo sviluppo sociale ed economico.

2. Al fine di assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità e rendere l'amministrazione regionale più accessibile e a misura di ogni cittadina e cittadino è istituito, presso l'assessorato competente in materia, il Portale regionale della disabilità, nel quale confluiscono i dati, le informazioni e qualsiasi iniziativa inerente alle politiche per la disabilità.

3. Le persone con disabilità possono accedere al Portale di cui al comma 2 anche per formulare proposte o suggerimenti all'amministrazione regionale per un'effettiva diffusione sul territorio regionale della cultura dell'accessibilità e dell'inclusione sociale.



4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «mappatura, da aggiornare annualmente,» sono inserite le seguenti: «delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all'art. 2 e»;

2) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Ai fini di cui al comma 1 e all'art. 12, la Regione predispose una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l'individuazione delle distanze di cui all'art. 4, comma 1.»;

b) al comma 2 dell'art. 11-*bis*, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 13, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'art. 4, comma 2, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

1-*ter* Agli oneri derivanti dall'art. 4, comma 2-*bis*, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.».

Art. 23.

Disposizioni per promuovere l'effettività del diritto di accesso a internet

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla normativa europea in materia di accesso a internet aperto, la Regione, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente, promuove il pieno ed effettivo diritto di accesso a internet al fine di assicurare l'esercizio dei diritti fondamentali di ogni persona nella dimensione della rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione impronta le politiche regionali al superamento di qualsiasi forma di divario digitale e in particolare di quelli determinati dal

genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e di disabilità.

3. La Regione favorisce, in particolare, attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, l'educazione all'uso consapevole di internet, anche con riferimento all'esercizio del diritto all'oblio, e rimuove ogni ostacolo al pieno e paritario accesso a internet da parte di ogni persona.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 4/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, dopo le parole: «nell'ambito familiare, lavorativo e sociale» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i matrimoni forzati, la tratta e lo sfruttamento di donne e minori, le mutilazioni genitali femminili»;

b) all'art. 2:

1) alla lettera l) del comma 1, le parole: «tra i soggetti formatori, anche» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti formatori i profili professionali con competenze specifiche in materia e»;

2) dopo la lettera p) del comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti:


«p-*bis*) riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell'eliminazione della violenza contro le donne ed i minori;

p-*ter*) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del terzo settore e con gli altri enti e soggetti che svolgono attività a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, da matrimoni forzati, da mutilazioni genitali femminili, al fine di creare una rete di tutela delle donne e dei minori a rischio;

p-*quater*) promuove la formazione e l'informazione di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), denominata «Codice Rosso», tramite una serie di azioni preventive attuate all'interno di scuole, ospedali ed altri luoghi pubblici;

p-*quinquies*) sostiene interventi volti al contrasto della violenza perpetuata nei confronti delle donne in stato di gravidanza.»;

c) al comma 2 dell'art. 4, le parole da: «che hanno» fino a: «ed i minori;» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nell'Albo di cui all'art. 6-*bis*;»;



d) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza*).

— 1. È istituito, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, di seguito denominato Albo.

2. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statuari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e sono in possesso dei requisiti ulteriori stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto, un regolamento nel quale sono definiti, in particolare, i requisiti ulteriori di esperienza e professionalità per l'iscrizione nell'Albo, nonché i criteri e le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo.»

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 25.

Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 «Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne»

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2021 le parole: «operanti sul territorio regionale,» sono soppresse.

Art. 26.

Realizzazione del «Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio»

1. È affidata al Comune di Fontana Liri la realizzazione del «Parco Serena Mollicone e vittime di femminicidio» in località Fonte Cupa. Per le opere necessarie è destinata al Comune di Fontana Liri la somma di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'integrazione per euro 50.000,00, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in

conto capitale», derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui ai programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 «Disposizioni in materia di cooperative di comunità»

1. Alla legge regionale n. 1/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 2 è abrogato;

b) all'alinea del comma 1 dell'art. 7, dopo le parole: «con propria deliberazione» sono inserite le seguenti: «i requisiti.»;

c) al comma 1 dell'art. 8:

1) all'alinea le parole: «il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunità nell'esercizio delle funzioni pubbliche di programmazione e Progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione delle cooperative di comunità nell'individuazione e nell'attuazione»;

2) alla lettera e) la parola: «gratuitamente» è sostituita dalle seguenti: «nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.»;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) mette in atto gli strumenti necessari per sostenere all'interno delle cooperative di comunità il ruolo dell'agricoltore nei comuni con meno di cinquemila abitanti come «custode del paesaggio» al fine di perseguire le finalità del sostegno alla permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti, contrastando l'abbandono dei paesaggi rurali attraverso il censimento, del monitoraggio, del recupero conservativo e della promozione dell'architettura e del patrimonio rurale tradizionale ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa delle località rurali.»

Capo III


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
E DI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 28.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 «Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione» e successive modifiche

1. All'art. 22 della legge regionale n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 120, dopo le parole: «sanitario regionale,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 120-bis e di cui all'art. 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con



modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modifiche, finalizzate all'estinzione dei rapporti attivi e passivi tra la Fondazione e l'Università»;

b) dopo il comma 120 è inserito il seguente:

«120-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021.

La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria «Policlinico Tor Vergata», previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 119, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi e dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517/1999», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del titolo 3 «Entrate extratributarie», concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120.».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 «Esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico»;

b) l'art. 13 è abrogato;

c) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la» sono sostituite dalle seguenti: «Regione le funzioni amministrative in materia di indizione e svolgimento del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, di istituzione delle farmacie di cui all'art. 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e di»;

2) al comma 2 le parole: «del sindaco, quale autorità sanitaria locale, le funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del comune le funzioni amministrative in materia di formazione e revisione della pianta organica, di istituzione delle farmacie, ivi comprese quelle succursali,»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) ai commi 4 e 5 prima della parola «unità» è inserita la seguente: «aziende»;

d) dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis (*Pianta organica*). — 1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, in cui insistano locali idonei all'esercizio farmaceutico, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica. Le aree sono contigue e coprono l'intero territorio in modo che ogni punto del comune sia compreso in una sola area.

2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie previsti dalla disciplina statale vigente in materia.

3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana.

Art. 14-ter (*Revisione della pianta organica*). —

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente.

2. I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando l'adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con comuni limitrofi, con particolare riferimento a:

a) equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico;

b) maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico;

c) garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

3. In sede di individuazione, i comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968 e successive modifiche.

4. Per le sedi di cui al comma 3, è fatto divieto di esercitare l'attività di farmacia attraverso società pubblico-private nella cui compagine sociale il comune non detenga almeno il 51 per cento della quota societaria.

5. Entro ottobre di ciascun anno pari, i comuni inviano la proposta di conferma o di revisione della pianta organica all'azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termi-



ne di venti giorni dalla ricezione della proposta, esprimo il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa statale.

6. Acquisiti i pareri di cui al comma 5, i comuni adottano la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente.

7. La pianta organica adottata è trasmessa alla Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. In caso di inutile decorso del termine del 31 dicembre, la Regione indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della revisione della pianta organica o la conferma della pianta organica preesistente.

Art. 14-quater (Apertura delle farmacie comunali).

— 1. Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonché della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.

2. Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell'art. 16.»;

e) all'art. 15 le parole: «dall'unità» sono sostituite dalle seguenti: «dall'azienda unità»;

f) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche). — 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto dalla Regione per l'intero territorio regionale entro il 30 marzo di ciascun anno dispari ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche.

2. Dopo la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle aziende sanitarie locali e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.

3. Il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria per il subentro di un nuovo candidato.

4. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e possono essere utilizzate per l'assegnazione di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2018, n. 5 «Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale» e successive modifiche. Disposizione relativa ai criteri di valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale

1. All'art. 1 della legge regionale n. 5/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ove previsto nel bando,»;

b) al comma 2 ter dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «, ove prevista nel bando la valenza regionale della graduatoria,».

2. Nell'ambito delle procedure concorsuali indette dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale, i punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, in conformità alla normativa statale, saranno fissati e predeterminati con atto della direzione regionale salute ed integrazione socio-sanitaria.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo svolgimento dell'attività professionale medica o sanitaria non ricompresa all'interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali.»;

b) ai commi 1-ter e 1-quinquies dell'art. 6 le parole: «Per le strutture di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutte le strutture di cui all'art. 4, comma 1,»;

c) all'art. 10:

1) al comma 1 parola: «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Semestralmente, e comunque entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, i soggetti autorizzati inviano alla Regione un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, dovrà riportare i



dati anagrafici del personale, l'inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali» e successive modifiche

1. Il comma 3 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 41/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 11, commi 1-bis e 1-ter, i requisiti strutturali e organizzativi nonché le modalità per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 3, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo all'erogazione del buono socio-sanitario, alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 «Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing» e alla legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 «Disposizioni per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità «Non collaboranti»

1. Al comma 55 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2020 sono premesse le seguenti parole: «Con specifico riferimento ai contratti stipulati ai sensi del comma 54,».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2021 le parole: «, numeri 1) e 2), per la correzione di difetti della cute in detta area» sono soppresse.

3. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2021 le parole: «i modelli funzionali mediante» sono soppresse.

Art. 34.

Iniziative per favorire la fruizione dei servizi per l'interruzione di gravidanza

1. La Regione, al fine di garantire l'accesso delle donne all'aborto farmacologico, all'interruzione volontaria di gravidanza e all'interruzione terapeutica entro i termini previsti dalla normativa vigente e rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione delle corrette informazioni relative ai servizi disponibili presso le strutture sanitarie, realizza, all'interno del sito istituzionale, un apposito portale in cui siano presenti i seguenti contenuti:

a) descrizione dell'iter previsto per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza e all'interruzione per motivi terapeutici;

b) elenco e mappa, per ciascuna azienda sanitaria regionale, dei consultori familiari ove recarsi per la consulenza medica e il rilascio del certificato, con relativi indirizzi e contatti cui rivolgersi;

c) elenco e mappa delle strutture ospedaliere presso cui è possibile richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza, specificando le strutture in cui è prevista l'interruzione farmacologica o il regime di *day hospital* nonché delle strutture in cui è possibile richiedere l'interruzione terapeutica, con relativi indirizzi e contatti cui rivolgersi;

d) dati relativi al numero ed alla percentuale di personale obiettore e non obiettore in servizio presso ciascuna struttura ospedaliera con reparti di ginecologia e ostetricia;

e) elenco della documentazione necessaria scaricabile *on-line*;

f) archivio dei rapporti annuali sull'interruzione volontaria di gravidanza nella Regione.

2. Al fine di monitorare e verificare l'attuazione del presente articolo, presso l'assessorato competente in materia di sanità è istituito un tavolo tecnico composto dai responsabili delle strutture regionali competenti e dalle rappresentanti delle associazioni di donne, operanti nel settore, maggiormente rappresentative sul piano regionale.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 è costituito con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione al tavolo tecnico di cui al comma 2 è a titolo gratuito.


5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 35.

Linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività

1. Al fine di favorire procedure uniformi per la presa in carico e la cura dei soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da deficit di attenzione ed iperattività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali, protocolli di intesa di diagnosi e cura con i servizi sanitari locali e l'ufficio scolastico regionale nonché con gli enti del Terzo settore operanti in materia.



Art. 36.

Modifiche all'art. 154 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al riconoscimento dell'obesità quale malattia di particolare rilievo sociale

1. All'art. 154 della legge regionale n. 4/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «dell'obesità quale malattia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare quali malattie»;

b) al comma 1 le parole: «l'obesità quale malattia» sono sostituite dalle seguenti: «l'obesità e i disturbi del comportamento alimentare quali malattie»;

c) al comma 2 le parole: «dell'obesità» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'obesità e dei disturbi del comportamento alimentare»;

d) al comma 3 le parole: «l'obesità» sono sostituite dalle seguenti: «l'obesità e i disturbi del comportamento alimentare».

Art. 37.

Registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio regionale e massimizzare l'efficienza dei servizi sanitari, è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per le finanze regionali, presso il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale, il Registro regionale dei pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati.

2. Il Registro di cui al comma 1, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) procede alle attività di rilevamento, catalogazione, elaborazione e registrazione dei dati individuali sanitari e amministrativi sui pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati, soprattutto attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo sanitario:

a) dati provenienti dai servizi di assistenza protesica dei distretti sanitari;

b) schede trasmesse dai medici di base.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, con propria deliberazione disciplina il funzionamento del Registro di cui al comma 1, assicurando l'attivazione dei flussi di cui al comma 2.

Art. 38.

Radioterapia oncologica azienda sanitaria locale Roma 4

1. Allo scopo di ridurre la mobilità passiva e operare una distribuzione omogenea sul territorio regionale dei punti di erogazione di radioterapia oncologica, nelle more

della revisione del fabbisogno di assistenza, l'azienda sanitaria locale Roma 4, sprovvista di dotazione tecnologica, è autorizzata all'acquisizione, con fondi autonomi ovvero con finanziamenti in conto capitale, anche in esito alla rimodulazione di finanziamenti regionali o statali, di macchine per la radioterapia oncologica.

Art. 39.

Security manager ospedaliero

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove l'istituzione della figura del *security manager* in seno alle infrastrutture ospedaliere regionali pubbliche e private per gestire al meglio il rischio *security esafety*, affidando al *security manager* ospedaliero i compiti di gestione e controllo delle predette fonti di rischio, delle tecnologie di *safety* e di *security* e tutti i servizi di vigilanza e controllo affidati agli Istituti di vigilanza privata (IVP).

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14, le parole: «che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.»;

c) all'art. 20:

1) al comma 1 dopo le parole: «possessori di cani» sono inserite le seguenti: «e gatti» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «È vietato porre in vendita cani non iscritti all'anagrafe canina e gli stessi devono essere intestati al venditore.»;


2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli allevatori a qualsiasi titolo di animali di affezione o compagnia devono essere in possesso dell'autorizzazione o del nulla osta di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).»;

d) all'art. 24:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00.»;



3) al comma 5 le parole: «un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «un minimo di euro 250,00 e un massimo di euro 1.500,00».

Art. 41.

Modifica alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 «Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci»

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 33/2003 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Corsi di formazione in materia di rieducazione cinofila). — 1. Al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la rieducazione dei cani randagi, nonché dei cani appartenenti alle razze di cui all'art. 1, la Regione autorizza la realizzazione di corsi di formazione per educatori e volontari cinofili volti a conferire competenze tecniche e deontologiche in materia di rieducazione cinofila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli enti e delle società che svolgono i corsi di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»

Art. 42.

Sostegno al pendolarismo del personale delle aziende degli enti del servizio sanitario regionale

1. La Regione garantisce misure di sostegno al pendolarismo del personale sanitario delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. A tal fine la Regione concede, sotto forma di rimborso, contributi che coprano in tutto o in parte le spese sostenute dal personale del ruolo sanitario, nonché dai medici specializzandi delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per raggiungere la sede di lavoro che risulti distante più di 50 chilometri dal luogo di residenza. Sono ammesse a rimborso, purché effettivamente sostenute e documentate, le spese per l'acquisto di biglietti e abbonamenti a mezzi pubblici, nonché le spese sostenute con mezzo proprio sotto forma di rimborso chilometrico e di rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali, stabilisce i criteri e le modalità di accesso ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per il sostegno al pendolarismo del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale», la cui autoriz-

zazione di spesa, pari a euro 50.000,00 per l'anno 2021 e a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 43.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21» e successive modifiche. Abrogazioni dell'art. 12 della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 relative a modifiche alla legge regionale n. 58/1993 e alla disposizione transitoria. Disposizioni in materia di trasporti sanitari secondari.

1. Alla legge regionale n. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finalità e ambito di applicazione»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La presente legge non trova applicazione relativamente ai servizi di trasporti sanitari secondari effettuati per consentire l'espletamento delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).»;

b) all'art. 13:

1) al comma 2 le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)»;


2) il comma 2-bis è abrogato.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2020 sono abrogati.

3. Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto per disabili, per i quali necessitano veicoli appositamente attrezzati, l'esercizio della relativa attività è subordinato alla presentazione al comune nel cui territorio ha sede la stazione appaltante della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e successive modifiche attestante:

a) i dati relativi al soggetto aggiudicatario, singolo o associato, e di eventuali subappaltatori;

b) i dati identificativi della stazione appaltante, dell'appalto aggiudicato, dell'inizio e della fine del servizio, l'eventuale rinnovo e/o proroga del servizio;



c) il numero e il tipo di veicoli da impiegare in servizio e i dati identificativi dei veicoli;

d) il possesso di almeno una rimessa a disposizione dell'aggiudicatario per il ricovero dei veicoli, sita nel territorio della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO, FORMAZIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE

Art. 44.

Sostegno del settore turistico regionale

1. La Regione, al fine di sostenere il settore turistico regionale, promuove la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito di una strategia di sistema e di rete rivolta a:

a) qualificare, ampliare e ottimizzare l'offerta turistica regionale, con particolare riguardo a quella congressuale, fieristica e ad alto impatto economico sul territorio;

b) innalzare gli *standard* di qualità della destinazione;

c) facilitare l'incontro tra domanda e offerta e favorire il dialogo fra gli attori pubblici e privati coinvolti;

d) promuovere sul mercato della *Business Travel e Meeting Industry* la destinazione e l'offerta di spazi e servizi presenti sul territorio regionale;

e) favorire la ripresa dell'intera filiera del turismo sul territorio regionale anche attraverso la valorizzazione dei cluster identificati nel piano triennale del turismo e una strategia di *marketing ad hoc* per la promozione del *brand Lazio*.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con *Convention Bureau Roma e Lazio S.c.r.l.*, sulla base degli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, e previa stipula di appositi protocolli d'intesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», delle voci di spesa denominate «Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte corrente» e «Spese per il sostegno del settore turistico regionale - parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa, pari rispettivamente a euro 150.000,00 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

Art. 45.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche

1. Al comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 13/2007 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, prevedendo che tra le tipologie di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma siano considerate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree di proprietà pubblica o privata».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 46.

Disposizioni per promuovere la costituzione di Officine municipali

1. La Regione, al fine di migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ridurre gli spostamenti nelle città e nei territori, promuove la costituzione delle Officine municipali quali spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento del lavoro da remoto, all'interno dei quali i lavoratori trovano postazioni e servizi con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori, consentendo efficaci forme di reciproca formazione e consulenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la sperimentazione di diverse forme organizzative, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, dipendenti e autonomi, delle imprese e delle comunità territoriali, anche attraverso il coinvolgimento delle medesime comunità e delle organizzazioni sindacali.

3. Per garantire l'accesso alle Officine municipali su base territoriale, favorendo la decongestione del traffico motorizzato e il risparmio di tempo di percorrenza dall'abitazione alla postazione di lavoro, con conseguente riduzione delle emissioni di CO² sul territorio regionale, le Officine municipali sono realizzate, in via preferenziale, in prossimità delle infrastrutture per la mobilità leggera e ciclabile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, previo avviso pubblico, può mettere a disposizione beni immobili di sua proprietà da destinare a sede delle Officine municipali. Le Officine municipali possono essere realizzate anche all'interno dei poli civici di cui all'art. 33, comma 2, lettera w), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e la modalità per la realizzazione delle Officine municipali presso gli immobili regionali ai sensi del comma 4.



6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale», delle voci di spesa denominate «Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte corrente» e «Spese per la realizzazione delle Officine municipali - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, pari, rispettivamente, ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

Art. 47.

Sostegno all'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori

1. Al fine di potenziare l'erogazione dell'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori (ITS) e incrementare il numero dei partecipanti ai corsi, nonché di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal «Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore» vigente, è disposto l'incremento per euro 1.000.000,00, per l'anno 2021, della voce di spesa di cui al programma 05 «Istruzione tecnica superiore» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. Agli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in materia appositamente iscritte nel programma 05 della missione 04, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, di cui al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 48.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 «Testo unico del commercio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'art. 53 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ai fini della valorizzazione o razionalizzazione della rete distributiva comunale, nel caso in cui, per la costruzione, realizzazione, riqualificazione strutturale ovvero messa a norma dei mercati, sia necessaria la variante o la modifica dello strumento urbanistico generale, degli strumenti urbanistici attuativi o dei programmi urbanistici comunque denominati, si applica l'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.»;

b) al comma 3 dell'art. 85 le parole: «di cui agli articoli 75, 76 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 75, 76, 81 e 83, comma 2.».

Art. 49.

Procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. In relazione alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) è sospesa fino al centottantesimo giorno successivo alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 50.

Fondazione di partecipazione «Fiera di Roma»

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 56 dello statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, promuove la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, della Fondazione di partecipazione «Fiera di Roma», di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia.

3. Lo statuto prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla Fondazione soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della stessa.

4. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il consiglio di amministrazione sia composto, nel rispetto dell'art. 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

5. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi



dell'art. 41, comma 8, dello statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.

6. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

7. I rappresentanti della Regione nell'organo esecutivo della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello statuto e sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», rispettivamente, titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione “Fiera di Roma”», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.000.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa denominata: «Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione “Fiera di Roma”», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse già iscritte per le medesime finalità nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1.

Art. 51.

Contributo al Centro agroalimentare di Roma e al Mercato ortofrutticolo di Fondi

1. La Regione sostiene lo sviluppo delle attività e il potenziamento delle infrastrutture del Centro agroalimentare di Roma (CAR) e del Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF), anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti.

2. I criteri per la concessione del contributo sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», delle voci di spesa denominate, rispettivamente:

a) «Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte corrente», la cui autorizzazione di spesa pari a euro 250.000,00, per l'anno 2021 e a euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) «Contributi in favore del Centro agroalimentare di Roma e del Mercato ortofrutticolo di Fondi - parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa pari a euro 250.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 52.

Fondo per lo sviluppo delle smart cities

1. La Regione supporta gli enti locali promuovendo l'adozione di strategie di pianificazione urbanistica per la realizzazione di città efficienti, partecipative, inclusive, moderne, sostenibili e turisticamente attrattive, anche grazie all'utilizzo di tecnologie digitali, in grado di garantire un elevato livello di qualità della vita dei cittadini, di ridurre le disuguaglianze economico-sociali e di accrescere la competitività delle imprese del sistema economico laziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in favore dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di *smart cities* integrate e inclusive, incentrati sull'innovazione e l'ottimizzazione dei servizi, l'impiego diffuso di sistemi tecnologici connessi e interattivi, lo sviluppo della mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico e la valorizzazione del capitale sociale e ambientale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, prioritariamente, per il finanziamento degli studi e dei progetti strategici realizzati in collaborazione con università, micro, piccole e medie imprese e *start up* innovative, che si occupino di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle *smart cities and communities* e che abbiano la sede legale o operativa nel Lazio.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, sentite le commissioni consiliari competenti e in coerenza con la programmazio-



ne economica europea, statale e regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese di parte corrente» del «Fondo per lo sviluppo delle *smart cities*», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini.

Art. 53.

Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l'offerta di prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, promuove, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, l'esercizio in forma societaria e associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile e da quelli che esercitano professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce il piano degli interventi e della relativa spesa in attuazione della finalità di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio

regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014 - 2020 - Asse 3 «Competitività», nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 54.

Misure volte all'adozione di procedure semplificate per l'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea

1. La Regione al fine di consentire, nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'Unione europea, uno sviluppo economico e occupazionale nonché un uso razionale delle relative risorse, promuove l'adozione di procedure semplificate volte a garantire un'assegnazione tempestiva ed effettiva dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, una quota di fondi UE delle risorse dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo rurale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) è assegnata ai beneficiari privilegiando, compatibilmente con le pertinenti disposizioni europee, il ricorso a procedure valutative a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) e favorendo, in tale ambito, le iniziative che prevedano una maggiore partecipazione dei privati.

Art. 55.


Modifiche all'art. 3, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi all'erogazione di voucher per l'europrogettazione

1. All'art. 3 della legge regionale n. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37 dopo le parole: «enti locali e» sono inserite le seguenti: «degli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali, nonché»;

b) al comma 38 le parole: «le imprese, reti di imprese ovvero gli enti locali beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti beneficiari di cui al comma 37»;

c) al comma 39 dopo le parole: «reti di imprese» sono inserite le seguenti: «e per gli enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni riconosciute e non, cooperative e imprese sociali».



Art. 56.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 «Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 13/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«a) promuovere e sostenere progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dagli organismi di ricerca, dalle imprese e dalle loro aggregazioni;»;

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente: «c-bis) organismo di ricerca: un'entità, quale, ad esempio, università o istituti di ricerca, ITS, enti di formazione, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione, al fine di favorire l'attività di ricerca fondamentale e industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica, interviene a sostegno degli organismi di ricerca, nei settori di interesse regionale, con interventi finalizzati, in particolare, a:

a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e innovazione;

b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico favorendo l'inserimento di giovani ricercatori nel sistema della ricerca, la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale, di ricercatori e *manager* d'impresa;

c) promuovere la formazione di competenze tecnico-scientifiche e manageriali di elevata qualificazione anche attraverso percorsi di alta formazione.».

Art. 57.

Sostegno alla ricerca finalizzata allo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC). Istituzione della «Giornata della ricerca»

1. La Regione promuove e sostiene i progetti di ricerca svolti dalle università e dai centri di ricerca particolarmente qualificati, aventi sede nella Regione, finalizzati allo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di università e ricerca, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno dei progetti di ricerca di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 2 «Spese in conto capitale» della voce di spesa denominata: «Spese per la ricerca e lo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC)», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021- 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

4. La Regione istituisce la «Giornata della ricerca» per stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica nel Lazio.

Art. 58.

Sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio


1. La Regione sostiene lo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio mediante la realizzazione di un piano di interventi infrastrutturali finalizzato all'innovazione e all'ammodernamento tecnologico, al recupero di siti industriali dismessi, all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e alla nascita di *start up*.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, e definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 nonché gli ambiti territoriali e i soggetti attuatori degli interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», rispettivamente del:

a) «Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio - parte corrente», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2021 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) «Fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio - parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.



4. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche e alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, nel limite delle rispettive autorizzazioni di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, disposte nell'ambito della legge di stabilità regionale annuale, ivi comprese le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021 - 2027, specificatamente, il programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente.

Art. 59.

Disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio

1. Al fine di favorire il completamento delle opere di grande infrastrutturazione portuale strategiche per il sistema logistico e trasportistico laziale, la Regione concede all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale un contributo pari a euro 700.000,00, a decorrere dal 2021 e fino al 2041, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti con la Banca europea degli investimenti concernenti gli interventi per:

a) il nuovo porto commerciale di Fiumicino - 1° Stralcio del 1° Lotto funzionale, cofinanziato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 agosto 2020, n. 353;

b) l'ultimo miglio ferroviario del Porto di Civitavecchia, cofinanziato ai sensi del *Grant Agreement* n. INEA/CEF/TRAN/A2019/1905681 del 18 dicembre 2019.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione nell'ambito del programma 03 «Trasporto per vie d'acqua» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», di un'apposita voce di spesa denominata «Contributi per lo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1. Per gli anni successivi al bilancio regionale 2021-2023, si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale e nell'ambito del bilancio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 60.

Modifiche all'art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 relativo a disposizioni in materia di infrastrutture e lavori pubblici e disposizioni finanziarie

1. Al comma 38 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2008 le parole: «ove previsto dalla legislazione vigente» sono soppresse e le parole: «fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici, in deroga a» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite dell'autorizzazione di spesa relativa ai finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche disposta annualmente ai sensi della legge di stabilità regionale nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale», previa definizione, con propria deliberazione, dei relativi criteri, nel rispetto di».

2. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale per l'anno 2021), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 1, comma 38, della legge regionale n. 14/2008, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata per euro 4.250.000,00, per l'anno 2021 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 61.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e abrogazione dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a misure straordinarie per i lavoratori dell'indotto coinvolti dalla crisi aziendale dell'Alitalia

1. All'art. 16 della legge regionale n. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, stante la rilevanza economica dell'indotto del settore del trasporto aereo e della crisi che ha interessato le aziende del gruppo Alitalia e dei settori connessi, al fine di tutelare i livelli occupazionali, sostiene, attraverso specifico programma di intervento, i lavoratori, anche favorendone la stabilizzazione e la riduzione del precariato, e il rilancio e la competitività delle imprese che operano in tale settore mediante il fondo denominato «Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) in riferimento agli oneri di parte corrente, a valere sulle risorse pari ad euro 2.500.000,00, per l'anno 2021, versate all'entrata della Regione nella tipologia 500



“Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” ed iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto - parte corrente”, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per gli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

b) in riferimento agli oneri in conto capitale, a valere sul “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo e del suo indotto - parte in conto capitale”, iscritto nel programma 03 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.».

2. Alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 16 della legge regionale n. 31/2008 possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014-2020 - Asse 3 «Competitività», nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

3. L’art. 13 della legge regionale n. 12/2016 è abrogato.

Art. 62.

Modifiche all’art. 9, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 relativi alla tutela occupazionale del personale delle società totalmente controllate dalle province o dalla Città metropolitana di Roma Capitale

1. All’art. 9 della legge regionale n. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

b) al comma 4 le parole: «la Regione riconosce un contributo *una tantum* pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziata dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata»

sono sostituite dalle seguenti: «la Regione riconosce, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, un contributo pari a euro 35.000,00 per ciascun beneficiario di NASpi, da utilizzare, entro il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1, per la realizzazione di attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dai commi dall’1 al 4 si provvede mediante l’integrazione per euro 141.000.000, per l’anno 2021, ed euro 911.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, del programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
AGRICOLTURA E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 63.

*Disposizioni di semplificazione amministrativa
in materia di espropriazione per pubblica utilità*

1. La Regione, nelle more dell’adozione di una legge organica in materia di espropriazione per pubblica utilità, detta disposizioni, al fine di semplificare e accelerare l’azione amministrativa delle procedure espropriative, per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità previste al comma 2.

2. In attuazione del comma 1, limitatamente alla disciplina della preventiva apposizione del vincolo di esproprio, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche non si applicano, in particolare, alle seguenti categorie di opere pubbliche o di pubblica utilità:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati o dei siti, realizzate sul territorio regionale, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità;

b) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modifiche;

c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino;



d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'art. 96, comma primo, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e dall'art. 133, comma primo, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

e) opere per la messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana;

f) opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità;

g) opere per il verde urbano.

Art. 64.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul Governo del territorio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57-bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a) attività agricole aziendali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006;

b) attività multiprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali. Rientrano in tali attività:

1) turismo rurale;

2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali;

3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole tradizionali compresi i mercati e le fiere dei prodotti tipici;

4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;

5) accoglienza e assistenza degli animali nonché cimiteri per gli animali d'affezione;

6) produzione delle energie rinnovabili anche attraverso la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti delle colture agricole e dei liquami prodotti dagli impianti di allevamento del bestiame.»;

b) al comma 8 dell'art. 57 le parole: «dall'art. 76, specificamente per la convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 58 e dall'art. 76»;

c) al comma 1-bis dell'art. 58 le parole: «dei commi 2, 3, 3-bis e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 7» e le parole: «Gli atti d'obbligo e le convenzioni devono prevedere una durata» sono sostituite dalle seguenti: «Le convenzioni a cui tali autorizzazioni sono sottoposte devono prevedere una durata»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 58 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le autorizzazioni previste al comma 1-bis la Direzione regionale competente in materia di agricoltura approva uno schema di convenzione tipo, in cui sono previsti, in particolare, i soggetti attuatori, gli ob-

blighi e le relative tempistiche nonché eventuali impegni a carico di altri soggetti ivi comprese le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel programma di miglioramento aziendale. Nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dall'art. 57.».

Art. 65.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 «Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi» e alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 «Istituzione del servizio civile regionale» e successive modifiche

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2018 è aggiunta la seguente:

«d-bis) interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali ai sensi dell'art. 12, comma 1, destinati a prima casa e ad abitazione principale.».

2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2017 è aggiunta, infine, la seguente:

«n-bis) NUE 112».

Art. 66.

Modifica all'art. 2, comma 134-quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e successive modifiche


1. Il comma 134-quinquies dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2014 è sostituito dal seguente: «134-quinquies. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2022. Dalla medesima data decorre il termine di tredici mesi previsto dall'art. 7-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/1999 per l'inizio dei lavori relativi agli interessi finanziati previsti nell'ambito del programma di costruzione nonché la sussistenza dei requisiti dei soggetti attuatori. Decorso il suddetto termine in mancanza di avvio dei lavori, trova applicazione l'art. 7-bis, comma 4, della legge regionale n. 12/1999.».

Art. 67.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2020, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il sistema autorizzativo e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1 nelle rispettive competenze conformano la loro azione al divieto di aggravio del procedimento previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.



3-ter. La conferenza di servizi di natura decisoria, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo in materia di agricoltura, è la modalità procedimentale e organizzativa obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

3-quater. Alla conferenza di cui al comma 3-ter, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

3-quinquies. In presenza di particolari esigenze tecniche, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi preliminare sulla base di quanto previsto all'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990.

3-sexies. Nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, le amministrazioni coinvolte nei lavori della conferenza di servizi, individuate dal sistema autorizzativo tramite codificati procedimenti, trasmettono al medesimo la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei lavori.

3-septies. Ai fini del comma 3-sexies, qualora per la realizzazione di un intervento oggetto di conferenza di servizi avviata nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, sia prevista, altresì, l'approvazione di un Piano di utilizzazione aziendale di cui all'art. 57, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 38/1999, il consiglio comunale provvede esclusivamente alla chiusura della conferenza di servizi qualora l'esito della stessa sia favorevole al rilascio del provvedimento unico e comunque prima della relativa emanazione di cui al comma 12 da parte dell'amministrazione procedente.»

Art. 68.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 «Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati» e alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 «Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario» e successive modifiche

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente:

«2. L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.»

2. All'art. 6 della legge regionale n. 15/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione approva, ogni quinquennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Il piano settoriale resta in vigore fino all'approvazione di quello relativo al quinquennio successivo.»

b) al comma 3, le parole: «comprese nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nel quinquennio».

Art. 69.

Modifiche all'art. 3, commi 17 e 18, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativi al sostegno alle imprese vivaistiche

1. All'art. 3 della legge regionale n. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19, la Regione concede contributi alle imprese aventi sede nel territorio regionale che esercitano attività afferenti alle categorie 01.19, 01.29, 01.30, 4622.00 e 47.76.10 della classificazione delle attività economiche (ATECO)»;

b) al comma 18 le parole: «sotto forma di voucher» sono soppresse.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle risorse già iscritte, per l'anno 2021, nel programma 03 «Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale», ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge regionale n. 25/2020.


Art. 70.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 «Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale» e successive modifiche. Interventi per la semina di superfici agricole con piante nettariifere

1. Alla legge regionale n. 75/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1-bis. La Regione tutela l'*apis mellifera* autoctona sottospecie *ligustica* con azioni volte ad assicurarne la conservazione e finalizzate al suo miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale selezionato e riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse da *apis mellifera ligustica*. La Regione riconosce l'*apis mellifera ligustica* come bioindicatore, al fine di agevolare l'attivazione di biomonitoraggi ambientali attraverso le api.»



b) al comma 1 dell'art. 2 le parole: «dell'«*apis*» di razza ligustica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'*apis mellifera* sottospecie *ligustica*»;

c) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 la parola: «regine» è sostituita dalle seguenti: «regine di *apis mellifera ligustica*»;

d) dopo il comma 5 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.».

2. Per le imprese agricole del proprio territorio, la Regione promuove interventi per la semina di superfici agricole con piante nettariifere per gli insetti impollinatori, seguendo la stagionalità, al fine di favorire il loro nutrimento, garantire il mantenimento della biodiversità e la conservazione della natura.

Art. 71.

Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie» e successive modifiche

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1986 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni, in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o meno di gravami di usi civici.».

Art. 72.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 17 dopo le parole: «della zona addestramento cani (ZAC).» sono inserite le seguenti: «Nelle zone con superficie fino a 100 ettari, purché delimitate da apposite recinzioni, è consentito, altresì, l'addestramento dei cani da seguita per la specie cinghiale, in regola con l'anagrafe canina. Con atto del direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura sono definiti requisiti e caratteristiche di tali recinzioni.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 31, è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il 30 settembre 2021 la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari a stabilire la quota di onere per l'erogazione del contributo per la servitù venatoria di cui al comma 1, al quale si provvede con il gettito derivante dalla tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta regionale

adotta, altresì, il regolamento per l'erogazione dei contributi dovuti ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale. Le modalità di erogazione dei contributi per servitù venatoria e le relative quote sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.»;

c) all'art. 34:

1) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: «specie cacciabili» sono inserite le seguenti: «dal 1° ottobre al 31 dicembre o»;

2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ad eccezione della caccia di selezione alla specie cinghiale che può essere svolta tutto l'anno, sulla base di specifici piani di prelievo proposti dagli ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico venatorie, strutturati per sesso e classi di età, preventivamente sottoposti al parere dell'ISPRA. Detti piani sono approvati dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura. Nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, i piani di prelievo in selezione che prevedono gli intervalli temporali sopraindicati sono approvati dalla medesima direzione senza previa acquisizione del parere dell'ISPRA. Il prelievo in selezione può essere effettuato anche su terreni ricoperti totalmente o parzialmente dalla neve.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previa frequenza di un corso e superamento di una prova d'esame. A tale scopo gli stessi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori dagli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio regionale. Negli istituti a protezione e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione dell'ente gestore competente e del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che l'ha ferito.»;

4) al comma 6 le parole: «da un'ora» sono sostituite dalle seguenti: «da due ore»;

5) al comma 11 le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «può»;

6) al comma 12 le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ATC»;

7) il comma 13 è sostituito dal seguente:


«13. Il Presidente della Regione, sentiti gli ATC, entro la terza domenica di settembre di ogni anno adotta il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, nel quale sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale.»;

8) i commi 15 e 16 sono abrogati;

d) all'art. 35:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio stori-



co-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvede ad approvare, verificandone l'adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, proposti ed attuati, rispettivamente, dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai comuni territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Gli interventi di controllo, esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora da parte dell'ISPRA venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi e validate le modalità di abbattimento proposte, la Regione può autorizzare piani di abbattimento, proposti rispettivamente dagli ATC e dai titolari di concessione ed autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza e dai comuni, territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali è fatto salvo quanto previsto dal comma 3. I piani di abbattimento sono attuati dalle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica le guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale possono affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dagli ATC sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso. I soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, abilitati dalla Regione alla caccia di selezione agli ungulati possono coadiuvare, per le specie di riferimento, alla realizzazione dei piani di abbattimento con il coordinamento delle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale. I capi catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno effettuato l'intervento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la tutela del patrimonio zootecnico e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene gli allevatori di ovini, caprini, bovini ed equini per l'installazione di sistemi di protezione del bestiame dai lupi e carnivori, quali recinzioni per il ricovero notturno del bestiame, cani da guardia e dissuasori faunistici.».

e) al comma 13 dell'art. 40 le parole: «La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per la partecipazione alla commissione è riconosciuto un gettone di presenza e un rimborso spese là dove dovuti.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e), si provvede mediante la voce di spesa denominata: «Spese per la commissione per l'abilitazione venatoria», di cui al programma 02 «Caccia e pesca» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.000,00, per l'anno 2021, e a euro 10.000,00, a decorrere dall'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIFIUTI

Art. 73.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 «Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole: «e l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle piccole utilizzazioni locali mediante l'installazione»;

b) all'art. 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis»;


3) alla lettera b) del comma 3, le parole: «da presentare alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente»;

c) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole: «rischio di dissesto» è inserita la seguente: «idrogeologico» e dopo le parole: «in materia di tutela delle acque,» sono inserite le seguenti: «di assetto idrogeologico,»;

d) all'art. 7:

1) al comma 1 le parole: «La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia, quale autorità di vigilanza, provvede al controllo» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni provvedono al controllo»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente»;



e) all'art. 8:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «regionale, la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune» e, al terzo periodo, le parole: «La Regione» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune»;

2) al comma 2, le parole: «la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana di Roma Capitale o la provincia o il comune»;

3) al comma 5, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis»;

4) al comma 7, le parole: «da parte» sono sostituite dalle seguenti: «a carico».

Art. 74.

Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale e del recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ovvero di incentivazione della produzione, dello scambio e dell'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e partecipazione sociale nell'uso intelligente dell'energia e dei consumi sostenibili, la Regione promuove e incentiva, in particolare nelle isole e nelle città portuali, la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l'autoconsumo, l'immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

2. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa europea e statale vigenti e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato alla copertura delle spese sostenute per:

a) la costituzione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile;

b) la predisposizione della documentazione contrattuale nonché per la progettazione, l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, ovvero di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, nel regolamento di cui al comma 7, i criteri di valutazione delle domande pervenute, assegnando un punteggio secondo il seguente ordine di priorità:

a) presenza di nuclei familiari a basso reddito o numerosi o con portatori di *handicap* o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni;

b) numero di soggetti coinvolti;

c) presenza di sistemi di stoccaggio;

d) previsione di inclusione di mobilità elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia;

e) entità di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunità di energia rinnovabile;

f) pluralità di produttori di energia elettrica;

g) stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda;

h) utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell'energia;


i) possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete nazionale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Fonti energetiche» della missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», rispettivamente:

a) del «Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, e ad euro 250.000,00 per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 10, commi da 1 a 10, della legge regionale n. 1/2020 concernente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili;

b) del «Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione.



7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente:

a) i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai sensi dei commi 3 e 4;

b) le modalità di controllo e di monitoraggio delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2.

8. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l'indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate;

b) una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;

c) la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative;

d) i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell'istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

9. I commi da 1 a 10 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2020 sono abrogati.

Art. 75.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 «Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dall'impiego di combustibili fossili). — 1. Al fine di dare immediato impulso alla transizione ecologica e al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, tenuto conto della potenza installata sul territorio regionale, il piano energetico regionale (PER) contiene, nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e, in particolare, nel relativo «Disciplinare di attuazione, aggiornamento e monitoraggio del piano», il divieto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, con effetto ostativo anche ai fini del rilascio dell'intesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio

2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili fossili, anche in caso di sostituzione, modifica o riconversione di impianti esistenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'installazione di nuovi impianti alimentati a gas naturale con potenza termica inferiore alla soglia di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Nelle more dell'approvazione del PER, il divieto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed ha durata ventennale, fermo restando il termine eventualmente più ampio che potrà essere successivamente determinato dalla vigenza delle corrispondenti disposizioni contenute nel PER.»

b) all'art. 3.1:

1) al comma 2 le parole: «entro e non oltre il termine di dodici mesi dall'approvazione del PER» sono soppresse;

2) al comma 3 dopo la parola: «individuano,» sono inserite le seguenti: «entro il 30 giugno 2022,»;

3) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. La Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell'art. 3.1.1.»;


4) il comma 5 è abrogato;

5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In caso di inerzia dei comuni nell'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine di cui al comma 3, la Regione esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente.

5-ter. L'elenco delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, individuate ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia, che lo pubblica in una specifica sezione del sito internet istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle informazioni.

5-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui ai commi precedenti, al fine di garantire un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, sono sospese per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e le installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone indicate dalla tabella «Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all'impat-



to su paesaggio» delle «Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile» approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 «Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)» per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC), in quanto aree di pregio e vincolate.

5-*quinquies*. Le sospensioni di cui al comma 5-*quater* non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e purché realizzati con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.»

c) dopo l'art. 3.1 è inserito il seguente:

«Art. 3.1.1 (*Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER*). —

1. Nelle more dell'entrata in vigore del PER e del recepimento della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il «Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER», secondo le modalità e con i compiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 è costituito con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di transizione ecologica ed è composto da rappresentanti delle diverse direzioni regionali competenti per materia, con il compito di:

a) fornire ai comuni adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee ai sensi dei commi 3 e 4-*bis* dell'art. 3.1, in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR, in particolare, adottando i seguenti criteri:

1) tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT);

2) minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi;

3) tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola, anche mediante l'utilizzo di impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;

4) per gli impianti fotovoltaici collocati a terra insistenti in aree agricole, la disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell'impianto, inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, in

modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola;

5) localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati ai sensi della Parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152/2006;

6) localizzazione area idonea secondaria nei territori classificati dal PTPR come «Paesaggio agrario di continuità», ossia caratterizzati dall'uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;

b) effettuare un'analisi delle aree potenzialmente idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili previsti dalla normativa europea e statale vigente, in armonia con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ed in coerenza con i criteri ivi previsti, nonché con le disposizioni del PTPR;

c) valorizzare e promuovere le innovazioni tecnologiche in particolare dell'agro-voltaico per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, nonché i progetti che prevedono l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati, o comunque il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

3. Il gruppo tecnico interdisciplinare di cui al comma 1 può avvalersi di una segreteria tecnica istituita nell'ambito della struttura regionale competente, di esperti del settore e della collaborazione di enti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce il gruppo tecnico interdisciplinare di cui all'art. 3.1.1. della legge regionale n. 16/2011, come introdotto dalla presente legge, con le modalità ivi previste.

Art. 76.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 «Tutela, Governo e gestione pubblica delle acque» e successive modifiche

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2014 le parole: «procederanno al censimento dei pozzi privati ed alla verifica delle concessioni di sfruttamento» sono sostituite dalle seguenti: «procedono al censimento dei pozzi privati, delle concessioni di sfruttamento, nonché degli allacci idrici ivi insistenti, degli usi effettivi dell'acqua prelevata e delle tariffe applicate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti d'ambito provvedono alla trasmissione alla direzione regionale competente dei dati di cui al presente comma contestualmente all'aggiornamento del piano d'ambito al fine di programmare le procedure espropriative dei suddetti pozzi e il piano degli investimenti e degli interventi per la regolarizzazione della gestione del servizio idrico. In caso di inerzia dell'ente d'ambito, la Regione esercita il potere sostitutivo, ponendo le relative



spese a carico dell'ente inadempiente, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente.».

Art. 77.

*Modifica alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13
«Disciplina delle aree ad elevato rischio ambientale» e
successive modifiche*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2019 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione provvede in via preliminare a eseguire l'indagine di cui al comma 1 anche nelle aree non ancora perimetrate ma per le quali è stato formalmente avviato l'iter di riconoscimento definito all'art. 2, comma 2.».

Art. 78.

*Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
«Norme in materia di aree naturali protette regionali»
e successive modifiche*

1. Alla legge regionale n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 6 le parole: «e sulla base degli elementi di cui all'art. 7, comma 2» sono soppresse;

b) all'art. 8, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle zone umide, ovvero paludi, acquitrini, torbiere, bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, e più in generale le aree che costituiscono significativi habitat per gli uccelli acquatici, è vietato il sorvolo di velivoli civili e aeromobili a pilotaggio remoto di qualsiasi tipologia, salvo nei casi di sicurezza pubblica o dietro autorizzazione degli enti gestori, da concedere esclusivamente per scopi scientifici o di pubblica utilità. Ogni violazione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 38.»;

c) all'art. 9:

1) al comma 1 le parole: «e dei contenuti del piano di cui all'art. 7» sono soppresse;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 394/1991 e successive modifiche, comunica, attraverso canali di stampa ufficiali digitali, un apposito avviso concernente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti relativi all'istituzione dell'area naturale protetta ai fini della consultazione degli stessi da parte della collettività. I comuni nei cui confini ricade il perimetro dell'area naturale protetta favoriscono la diffusione e la consultazione dei relativi atti nelle rispettive comunità cittadine.»;

d) al comma 1 dell'art. 10 le parole: «, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima» sono soppresse;

e) all'art. 14:

1) alla lettera b) dopo le parole: «anche tra non consiglieri» sono aggiunte le seguenti: «rispettando il criterio della parità di genere»;

2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: «organizzazioni agricole ed ambientaliste» sono aggiunte le seguenti: «rispettando il criterio della parità di genere»;

f) al comma 1-bis dell'art. 24, le parole da: «, la cui scadenza» fino a: «precedentemente conferito» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'incarico il Presidente della Regione provvede alla nuova nomina o al rinnovo della precedente. Fino a tale data, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 44, è prorogato l'incarico del direttore precedentemente conferito.»;

g) all'art. 26:

1) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: «attività agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, aree gioco, aree e percorsi fitness e ciclo pedonali»;

2) la lettera f-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f-bis) la delimitazione delle aree contigue di cui all'art. 10.»;


3) al comma 4 le parole da: «Il piano adottato» a: «alla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente di gestione pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione e su canali di stampa ufficiali digitali un apposito avviso con il quale comunica il deposito del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche per sessanta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione. L'autorità competente per la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006, esprime il proprio parere motivato nei successivi novanta giorni. L'ente di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere motivato, esprime il proprio parere in merito alle osservazioni al piano entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale.»;

4) al comma 6, dopo le parole: «dichiarazione di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «e di pubblico interesse»;

h) al comma 3 dell'art. 27, sono aggiunte, infine, le parole: «Per i prelievi e gli abbattimenti di cui al presente comma, l'ente gestore dell'area naturale protetta può anche avvalersi di imprenditori agricoli proprietari, affittuari o conduttori di fondi agricoli siti all'interno dell'area protetta medesima o da loro dipendenti appositamente delegati, preventivamente formati e autorizzati dall'ente stesso.»;

i) dopo il comma 3 dell'art. 33 è inserito il seguente:

«3-bis. All'interno delle aree naturali protette, dei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e delle zone di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione



degli uccelli selvatici, lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentrazione deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco.»;

l) all'art. 38:

1) al comma 4-*bis* le parole: «e opere» sono sostituite dalle seguenti: «, opere o attività»;

2) al comma 4-*quater* le parole: «commi 3 e 4 ter.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3.».

Art. 79.

Interpretazione autentica della cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano «Pineto»

1. La cartografia relativa alla perimetrazione del Parco regionale urbano «Pineto», di cui all'Allegato A.A alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione), si interpreta nel senso di escludere dalla perimetrazione del parco stesso l'area tratteggiata riportata nella cartografia di cui all'allegato A alla presente legge della quale costituisce parte integrante.

Art. 80.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 «Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino Monti Simbruini»

1. Alla legge regionale n. 8/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'allegato A è sostituito dall'allegato B alla presente legge;

b) al paragrafo «Porzione meno estesa del Parco» dell'allegato B le parole: «delle particelle catastali 152, 161,» sono sostituite dalle seguenti: «delle particelle catastali 151, 152,».

Art. 81.

Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica

1. La perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9 (Piano del Parco regionale dell'Appia Antica - Roma di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modifiche) e dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è ridotta secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati C e D che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 82.

Modifica della perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani

1. La perimetrazione del Parco suburbano dei Castelli Romani, istituito con legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2 (Istituzione del parco dei Castelli Romani), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati E e F che costituiscono parte integrante della presente disposizione.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del Piano dell'area naturale protetta di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8 per le Zone A di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità, nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 8 per le Zone B di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), numero 2), della medesima legge regionale n. 29/1997.

3. L'ente di gestione, in accordo con l'ente di diritto pubblico «Parco regionale dell'Appia Antica», attua forme di cooperazione e di intesa con il Parco regionale dell'Appia Antica, per favorire l'accessibilità, la fruizione dei territori ricompresi all'interno delle aree naturali protette rispettivamente gestite.

Art. 83.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche»

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1998 le parole: «ed il conseguente vincolo paesistico» sono sostituite dalle seguenti: «ma non estingue il vincolo paesistico ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).».

2. All'art. 1 della legge regionale n. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Restano, altresì, di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e le funzioni di vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui ai commi 1-*bis* e 4, in caso di interventi realizzati in violazione dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 da parte delle amministrazioni comunali»;

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:



«4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»

Art. 84.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 34-bis le parole: «dei 300 m.s.l.m.» sono sostituite dalle seguenti: «degli 800 metri sul livello del mare»;

b) dopo il comma 8 dell'art. 74 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In caso di trattamento dei boschi con prodotti fitosanitari, i comuni e le province attuano programmi di informazione e sensibilizzazione sui rischi e potenziali effetti per la salute umana e per l'ambiente mediante:

a) una campagna informativa;

b) una informazione preventiva, sostenendo i comuni e le province per la realizzazione di apposita cartellonistica digitale o di codici QR.»

Art. 85.

Sostegno per le funzioni di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1. La Regione sostiene, a valere sulle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde, le province e la Città metropolitana di Roma Capitale nell'espletamento di studi e ricerche correlati allo svolgimento della funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

Art. 86.

Disposizioni in materia di bonifica e ripristino ambientale

1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, concede un contributo al Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti» di un'ap-

posita voce di spesa denominata «Contributo in favore del Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 87.

Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, la Regione concede contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale effettuati dal proprietario non responsabile del sito contaminato e da altri soggetti interessati, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e la modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.


3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Contributi per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da soggetti non responsabili», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2021 e a euro 100.000,00, per l'anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde.

Art. 88.

Chiusura della discarica di Roccasecca e di Albano Laziale

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un piano per la definizione delle procedure e per l'adozione delle misure necessarie per la chiusura dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR), a decorrere dall'esaurimento della capienza del V bacino dell'impianto, e nel territorio comunale di Albano Laziale (RM), a decorrere dall'esaurimento della capienza del VII bacino dell'impianto.



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, CONTABILITÀ, ISTITUZIONALE, ORGANI DI GARANZIA, PERSONALE, ENTI LOCALI, ENTI DIPENDENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE

Art. 89.

Alienazione del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori

1. La Regione procede all'alienazione agli aventi titolo del patrimonio immobiliare del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL) secondo le procedure dettate dall'art. 61, commi 3 e 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, dall'art. 19, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall'art. 9-ter del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, relativi all'alienazione dei beni appartenuti alla disciolta Opera nazionale combattenti (ONC).

Art. 90.

Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relative a disposizioni in materia di fondi rustici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione

1. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 29/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di migliorie apportate al fondo, autorizzate dal proprietario e conformi alla normativa urbanistica, anche se non riconosciute dallo stesso, il relativo costo di costruzione attualizzato è scomputato dal valore stimato del fondo ai fini dell'acquisto.».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2016 è sostituita dalla seguente:

«d) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche. Ai fini della determinazione del canone sono, altresì, computate le unità immobiliari ad uso abitativo presenti sul fondo rustico, computando il 100 per cento della prima unità immobiliare e il 50 per cento di quelle successive. Nel caso in cui la prima di tali unità immobiliari abbia i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il canone è dovuto esclusivamente per le unità immobiliari successive alla prima, computando il 100 per cento della seconda unità immobiliare e il 50 per cento di quelle successive;».

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, stimate in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 91.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 concernente i complessi immobiliari dell'ex Opera nazionale pensionati d'Italia, ex ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, ex ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e successive modifiche e all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 relativo a disposizioni in materia di tributi e patrimonio

1. Alla legge regionale n. 70/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole: «ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»;

b) al comma 1 dell'art. 1 le parole: «ai rispettivi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali» e le parole: «dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali»;

c) al comma 1 dell'art. 2 le parole: «ai comuni competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»;

d) al comma 1 dell'art. 3 le parole: «al comune competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente locale interessato»;

e) all'art. 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali» e le parole: «ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»;

2) al comma 2 le parole: «ai comuni sul cui territorio insistono» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali interessati».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole: «ai comuni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali»;


b) al comma 15 le parole: «dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 92.

Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LazioCrea S.p.a.

1. All'allegato B di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021), l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7, comma 105, della legge regionale n. 28/2019, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale di LazioCrea S.p.a., di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 3.500.000,00, per l'anno 2021, mediante la corrisponden-



te riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 93.

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 «Legge di contabilità regionale»

1. Alla legge regionale n. 11/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 13 dopo le parole: «nei pertinenti capitoli» sono inserite le seguenti: «di entrata e»;

b) al comma 1 dell'art. 30 le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale»;

c) la lettera d) del comma 3 dell'art. 39 è sostituita dalla seguente:

«d) trasmette le disposizioni finanziarie e la relazione tecnica, redatte ai sensi delle lettere b) e c), all'ufficio legislativo e alla direzione regionale competente per materia, ai fini della prosecuzione dell'iter previsto dal regolamento di organizzazione per l'approvazione delle proposte di legge.»;

d) al comma 1 dell'art. 50 le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

e) al comma 2 dell'art. 52 le parole: «che li inserisce» sono sostituite dalle seguenti: «che li trasmette al Comitato regionale di controllo contabile ai fini dell'acquisizione del parere e del loro inserimento».

Art. 94.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativo all'aggiornamento di disposizioni finanziarie di leggi regionali

1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 la parola: «proprietari» è sostituita dalle seguenti: «la realizzazione»;

b) al comma 23 dopo le parole: «concessione dei contributi» sono inserite le seguenti: «, previo avviso pubblico.».

Art. 95.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione

1. Tenuto conto dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021.

2. La Regione adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Con atti del Direttore generale è data comunicazione, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, dell'avvenuto ripristino dei sistemi informatici di cui al comma 1.

Art. 96.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 «Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi» e successive modifiche

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2019 dopo le parole: «40 per cento» sono inserite le seguenti: «, al netto di una franchigia pari al trattamento minimo INPS.».

Art. 97.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 «Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali» e all'art. 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo all'istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione e successive modifiche

1. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2016 le parole: «e speciali» sono soppresse.


2. All'art. 81 della legge regionale n. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 4 le parole: «, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di cinque unità, di cui non più di due appartenenti alla categoria D» sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare nella Regione», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.».



Art. 98.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo a disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti della Regione

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 4/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Il Collegio ha sede a Roma presso la sede del Consiglio regionale e si avvale di una struttura amministrativa di supporto.»

Art. 99.

Modifica alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 «Istituzione del difensore civico» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/1980 le parole: «non può essere riconfermato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere rieletto una sola volta».

Art. 100.

Interpretazione autentica dell'art. 43 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche e relativa disciplina transitoria. Modifiche alla legge regionale n. 6/2002

1. Con esclusivo riferimento all'abrogazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) disposta dall'art. 43, comma 1, lettera *ee*), della legge regionale n. 6/2002, l'alinea del citato articolo:

«Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge.

Sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime» si interpreta nel senso che la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della legge regionale n. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'art. 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000), relativi al trattamento previdenziale ivi previsto, si applica:

a) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli e in servizio, presso la Giunta regionale, antecedentemente alla data del 29 luglio 2015 e, presso il Consiglio regionale, antecedentemente alla data del 7 settembre 2015;

b) ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivamente alle date di cui alla lettera *a)*, purché già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2000, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, in servizio presso la Giunta regionale, ai fini del computo del

trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base della disciplina degli articoli 338 e 339 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) vigente anteriormente alla data del 29 luglio 2015.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, in servizio presso il Consiglio regionale, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono fatti salvi i periodi, i servizi e la misura del trattamento previdenziale già valutabili sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 287 e 288 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, vigente anteriormente alla data del 7 settembre 2015.

4. Per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, ai fini del computo del trattamento previdenziale di cui al medesimo comma, sono considerati esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto di impiego o di lavoro.

5. All'erogazione delle integrazioni economiche spettanti, in attuazione del presente articolo, ai soggetti cessati dal servizio che hanno diritto al trattamento previdenziale di cui al comma 1 si provvede, nel corso degli esercizi 2021 e 2022, secondo l'ordine cronologico di collocamento in quiescenza.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.225.500,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, ed in euro 1.700.000,00 per il 2023, si provvede mediante l'integrazione, per i predetti importi, della voce di spesa relativa al trattamento previdenziale del personale regionale di cui al programma 10 «Risorse umane» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), nell'ambito del medesimo programma 10 della missione 1, titolo 1.

7. Alla legge regionale n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:


a) dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 è inserita la seguente:

«*a-bis)* l'utilizzo, nei limiti di legge, di graduatorie definitive regolarmente pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;»;

b) all'art. 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai sensi dell'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e



resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.»;

2) al comma 3 dopo le parole: «di accesso alla qualifica dirigenziale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 5-*bis* dell'art. 32, dopo le parole: «attingendo dalle graduatorie» sono inserite le seguenti: «definitive, pubblicate e aggiornate secondo legge»;

d) all'art. 37:

1) al comma 2 dopo la parola: «responsabile.» sono aggiunte le seguenti: «Per quanto concerne le strutture dei componenti della Conferenza dei Presidenti, possono avvalersi del responsabile di cui al presente comma solo i Presidenti dei gruppi composti da almeno cinque consiglieri e lo stesso è scelto tra il personale di cui al comma 4, lettera c), numero 1).»; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando il rispetto del parametro di cui al comma 4-*bis*, i gruppi consiliari, per lo svolgimento delle proprie funzioni:

a) si avvalgono del supporto di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria il cui personale è assegnato alla struttura su indicazione del Presidente del gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

b) stipulano direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo è erogata una somma annuale quantificata dall'Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4-*bis*. Nel caso in cui il gruppo consiliare si avvalga anche della struttura di diretta collaborazione di cui alla lettera a), la somma erogata dall'Ufficio di presidenza ai sensi del precedente periodo è ridotta dell'importo corrispondente all'ammontare della spesa sostenuta per l'assunzione del personale di cui alla lettera a). Con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono definite le relative disposizioni attuative.».

Art. 101.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 «Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni»

1. Alla legge regionale n. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 13 è aggiunta la seguente: «i-*bis*) la costituzione di reti locali di promozione territoriale dei cluster identificati dal piano turistico triennale.»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini.».

Art. 102.

Modifica all'art. 3, comma 130, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani

1. Al comma 130 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016 le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 per le medesime finalità, nel programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1, «Spese correnti».

Art. 103.

Trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative

1. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti in proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma-Giardinetti, già di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura di cui al comma 1, ivi comprese quelle afferenti all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio. Con apposito accordo di programma, la Regione e Roma capitale definiscono le



modalità di finanziamento delle funzioni amministrative conferite ai sensi del presente comma, a valere sulle risorse assegnate a Roma capitale a titolo di contributo per il servizio di trasporto pubblico urbano, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti».

3. Nelle more del trasferimento di funzioni di cui al comma 2, la Regione continua ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto afferenti all'infrastruttura di cui al comma 1, in conformità all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e successive modifiche, all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo a ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, nonché all'art. 19, comma 2 ter, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dall'art. 84 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

Art. 104.

Misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali

1. La Regione implementa azioni mirate alla semplificazione e al rafforzamento delle competenze in materia di programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali, anche in vista della programmazione europea 2021-2027 e delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli di intesa e forme strutturate di collaborazioni con enti pubblici e privati volti a coordinare, integrare e razionalizzare le funzioni programmatiche e gestionali dell'amministrazione regionale e degli enti locali del Lazio connesse alla realizzazione di investimenti pubblici al fine di facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e trasparente l'attuazione, anche attraverso la costituzione di una piattaforma regionale, nonché a rafforzare le competenze interne agli enti locali, attraverso l'offerta diretta e indiretta di servizi di assistenza tecnica, di formazione continua, aggiornamento, condivisione e diffusione di buone pratiche in materia di investimenti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per il rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l'anno 2021 ed euro 400.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 105.

Fondo per l'adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici

1. La Regione supporta gli enti locali concedendo a comuni e alle loro forme associative contributi per gli interventi di adeguamento e manutenzione degli impianti di ascensori e servizi igienici pubblici, al fine di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, ivi inclusi quelli a mobilità ridotta, e di assicurare adeguati livelli di sicurezza e igiene pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi annuali in favore degli enti locali per sostenere, prioritariamente, i costi di adeguamento, manutenzione e gestione degli impianti di ascensori pubblici esistenti e idonei, per capienza, caratteristiche e attrezzature, a manovre di sedia a ruote o al trasporto di persone anziane, e dei servizi igienici pubblici siti all'interno dei centri storici dei piccoli comuni ovvero di quelli con una popolazione residente fino a ventimila abitanti.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nella misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta dagli enti locali interessati.


4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nella missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni con le altre autonomie locali», titolo 01 «Spese per servizi», del «Fondo per l'adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri Fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini».

Art. 106.

Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace

1. La Regione supporta gli enti locali che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento degli uffici del giudice di pace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), al fine di garantire un più agevole accesso al sistema giustizia e assicurare una risposta più immediata o prossima al tessuto socio-culturale ed economico dei territori.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi annuali in favore degli enti locali di cui al comma 1, per le spese di mantenimento, funzionamento e svolgimento relative al servizio giustizia nelle sedi che ospitano gli uffici del giudice di pace, ivi incluso il costo necessario per il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta dagli enti locali interessati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nella missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», del programma 01 «Relazioni con le altre autonomie locali», titolo 01 «Spese per servizi», del «Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri Fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini.

Art. 107.

Modifica all'art. 22, comma 123, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativo a disposizioni per il sostegno degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene

1. Il comma 123 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2020 è sostituito dal seguente:

«123. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», sono istituite le voci di spesa denominate «Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene - parte corrente» e «Spese per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ven-

totene - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 320.000,00 per l'anno 2021, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 110.000,00, per l'anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.».

Art. 108.

Piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali

1. Al fine di contribuire alla manutenzione delle strade montane, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta un piano per la messa in sicurezza delle strade montane e rurali. A tal fine la Regione, per il tramite di Astral S.p.a., destina specifiche risorse agli enti competenti alla relativa manutenzione straordinaria.


2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'integrazione pari a euro 400.000,00 per l'anno 2021 e euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda stradale Lazio-Astral S.p.a.) e successive modifiche, di cui al programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» della missione 10 «Trasporto e diritto alla mobilità», titolo 2 «Spese in conto capitale», mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

Art. 109.

Eliminazione delle spese relative alla locazione passiva della sede istituzionale di Azienda strade Lazio - Astral S.p.a.

1. Al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Azienda strade Lazio (Astral S.p.a.) e di eliminare gli oneri relativi alla locazione passiva della sede istituzionale della stessa, Astral S.p.a. è autorizzata a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, una sede istituzionale su un immobile di sua proprietà, funzionale all'impiego delle risorse umane e strumentali risultanti dal nuovo assetto organizzativo previsto dal contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 794.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla contrazione di un mutuo fino ad un importo massimo pari a euro 40.000.000,00, a valere sulle risorse finanziate nell'ambito della tipologia 300 «Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» del titolo 6 «Accensione di Prestiti», nell'ambito dell'autorizzazione stabilita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, relativo a disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari.



3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ad Astral S.p.a., la quale provvede alla relativa restituzione, annualmente e nel limite massimo di trent'anni, in misura corrispondente al piano di ammortamento autorizzato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 26/2020.

4. Le risorse restituite ai sensi del comma 3 sono versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e sono destinate agli interventi da realizzarsi nel programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 2 «Spese in conto capitale».

5. La Giunta regionale, ai fini della pubblicità e della trasparenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una dettagliata informativa sul cronoprogramma relativo alle previsioni di cui al presente articolo nonché un aggiornamento semestrale sull'avanzamento delle operazioni tese alla realizzazione della sede istituzionale di Astral S.p.a.

Art. 110.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla disciplina della gestione e dell'alienazione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura e alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)» e successive modifiche

1. Al comma 4-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 4/2006, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 900.000,00, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2021-2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

3. Alla legge regionale n. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente: «c) il collegio dei revisori dei conti»;

b) al comma 2-ter dell'art. 4 le parole: «il revisore dei conti unico» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio dei revisori dei conti»;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Collegio dei revisori dei conti). — 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all'organizzazione dei lavori del Collegio medesimo.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.

4. Il decreto di costituzione di cui al comma 1 fissa l'importo del compenso riconosciuto a ciascun componente effettivo del collegio dei revisori dei conti, che non può essere superiore a quello del precedente revisore.

5. L'incarico di componente supplente del collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.»;

d) al comma 1 dell'art. 10 le parole: «del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità di cui al Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale)»;

e) alla lettera b) e al numero 2) della lettera d) del comma 2 dell'art. 14 le parole: «revisore dei conti unico» sono sostituite dalle seguenti: «collegio dei revisori dei conti».


4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 2/1995, come sostituito dal comma 3, lettera c), del presente articolo. Il revisore attualmente in carica continua ad operare fino alla data di insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti.

Art. 111.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relativo al compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e al trattamento economico degli amministratori di società e dei dipendenti delle società regionali e successive modifiche

1. All'art. 23 della legge regionale n. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: «Con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo



19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, con regolamento»;

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La regione pubblica e aggiorna annualmente i dati relativi alle società a partecipazione pubblica, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.».

Art. 112.

Disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, alle società a controllo pubblico della regione si applicano le disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei comparti contrattuali di riferimento delle società a controllo pubblico regionale più idonei in relazione alle funzioni e servizi attribuiti a ciascuna società e alla tipologia di personale impiegato.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della produzione.

4. In caso di esternalizzazione da parte della regione di funzioni o servizi a favore di società a controllo pubblico regionale va assicurata la conformità ai principi di adeguatezza, garantendo l'idoneità organizzativa della società ricevente e di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni o servizi esternalizzati.

Art. 113.

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni per la dismissione di Lazio Ambiente S.p.a., dopo le parole: «di Lazio Ambiente S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «da concludersi entro il 31 dicembre 2022 sulla base della tempistica definita con deliberazione della Giunta re-

gionale. Nelle more della procedura di alienazione delle partecipazioni, la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di Lazio Ambiente S.p.a. e per la cessione del ramo di azienda relativo alla gestione della discarica di Colle Fagiolaro ad un nuovo gestore individuato dal Comune di Colleferro».

2. Lazio Innova S.p.a. è autorizzata a procedere alla fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.a. ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, secondo modalità che consentano la continuità operativa e funzionale nonché la realizzazione e il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 65, commi 1 e 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.a.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a proporre la messa in liquidazione di Investimenti S.p.a.

4. Il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 7/2018 è abrogato.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114.

Abrogazioni

1. L'art. 6 alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) è abrogato.

2. L'art. 7-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) e successive modifiche) è abrogato.

3. I commi 114 e 116 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativi a disposizioni per il personale di Lazio Ambiente S.p.a., sono abrogati.

Art. 115.


Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2021

Il Presidente: ZINGARETTI









Relazione descrittiva del perimetro.

Il perimetro del Parco del Pineto segue il seguente tracciato:

partendo dallo spigolo del fabbricato identificato con il civico n. 128, si percorre la strada/traversa via di Valle Aurelia in discesa, si oltrepassa il primo ingresso della strada privata proveniente da via Cesare de Fabritiis, per raggiungere la via di Valle Aurelia. Si continua a percorrere via di Valle Aurelia in direzione centro, oltrepassando l'ingresso privato del residence denominato le Magnolie, fino a incontrare la ferrovia e ricongiungersi con la perimetrazione del Parco regionale urbano del Pineto istituito con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 di approvazione del piano di assetto del Parco.









Relazione descrittiva del perimetro.

Il perimetro del Parco regionale dell'Appia Antica escluso dalla perimetrazione è il seguente: l'area esclusa coincide con il lotto compreso tra viale del Caravaggio e via Giorgione, adiacente alla Tenuta di Tor Marancia. Il lotto è identificato al N.C.E.U. di Roma al foglio 846, particella n.404.






Relazione descrittiva del perimetro.

Il perimetro del Parco suburbano dei Castelli Romani è ampliato a partire da via Giovanni Pascoli, 8, situata nel Comune di Marino. Da detto punto si amplia in linea retta verso nord-ovest, fino ad incontrare il confine comunale in via della Torre di Messer Paoli. La perimetrazione svolta a nord-est fino ad incontrare la ferrovia Roma - Albano, nel territorio del Comune di Ciampino. Il perimetro prosegue seguendo il tracciato della ferrovia verso nord-ovest per ricomprendere la Tenuta del Muro dei Francesi, di cui al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 22 ottobre 2015, escludendo il nucleo abitato dove si trova tra l'altro la Chiesa San Luigi Gonzaga. La perimetrazione arriva su via del Sassone e la percorre in direzione sud-ovest fino all'altezza dell'area destinata alla Protezione Civile del Comune di Ciampino, escludendola per l'intero perimetro, e attestarsi su via della Torre di Messer Paoli. Da questo punto, il perimetro prosegue in direzione est lungo la via della Torre di Messer Paoli e svolta in direzione sud escludendo il nucleo abitato ricompreso tra le vie: via della Torre di Messer Paoli, via Sassone, via Sassone 5ª traversa, via Sassone 4ª traversa, via Sassone IV traversa, via Sassone 3ª traversa, via Sassone II traversa, via Sassone I traversa. Il perimetro arriva su via Costa Rotonda in prossimità di via del Sassone, per attestarsi, proseguendo verso sud, su via Appia Nuova, congiungendosi con il perimetro del Parco Naturale dell'Appia Antica. Da questo punto prosegue in direzione sud-est percorrendo la via Appia Nuova fino a poco dopo vicolo Divino Amore. La perimetrazione prosegue in direzione sud-ovest escludendo il nucleo abitato ricompreso tra le vie: vicolo Divino Amore e via delle Giostre, e arriva in maniera perpendicolare in via Nettunense, all'altezza del civico n. 63, per proseguire in direzione sud lungo la stessa via fino al civico n. 74 e dirigersi in direzione ovest fino ad incontrare via Mazzamagna, in prossimità della via Papa Giovanni XXIII. Da questo punto il perimetro prosegue verso sud sulla stessa via e poi continua su una strada sterrata escludendo le abitazioni, ricomprese tra le vie: via Giovanni Paolo I, via Papa Giovanni XXIII, via Poggio delle Magnolie, per attestarsi su via Gotto d'Oro e seguire in direzione sud-ovest il confine del Comune di Marino. Il perimetro segue il confine comunale che si attesta sul Fosso di Montelungo e prosegue lungo il percorso del Fosso della Torre per arrivare in prossimità di via dei Canneti di Castelluccia, escludendo il nucleo abitato, per arrivare su via Nettunense in prossimità della stazione di servizio. Da questo punto il perimetro si dirige verso nord su via Nettunense e svolta in direzione sud-est percorrendo una strada privata fino ad incontrare via dei Ceraseti, che percorre in direzione nord-est, arrivando all'incrocio con via dei Lombardi. Il perimetro segue un tratto di via dei Lombardi e successivamente si dirige in direzione sud-est fino ad incontrare e percorrere, prima verso sud e successivamente verso nord-est, via Collepichione Marino. Il perimetro si attesta sul confine comunale e si dirige verso nord-est fino ad attraversare la via Appia Nuova e congiungersi con il perimetro del Parco suburbano dei Castelli Romani, fino a ritornare in via Giovanni Pascoli, 8.



All'interno del perimetro sono presenti due enclave escluse dall'ampliamento, per la presenza, in un caso, di un tessuto urbano consolidato su via Falconella, nell'altro di un'area in prossimità dell'incrocio via Appia Nuova, via dei Ceraseti, strada Provinciale 140, via del Pascolaro, via Spinabella.

22R00132



LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2021, n. 15.

Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 28 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari. Modifica all'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche.

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:

“4 ter. L'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, quantificate ai sensi del comma 4 bis, è ridotto del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.”

2. L'Ufficio di presidenza presenta ogni anno una relazione specifica in merito al contenimento dei costi per il personale dei gruppi consiliari.

Art. 2.

Riduzione dei contributi ai gruppi consiliari. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" e successive modifiche.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

“3 bis. L'importo stabilito ai sensi del comma 3 è ridotto della misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.”

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 26 ottobre 2021

ZINGARETTI

22R00133

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 29.

Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.1;

Visto gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 59/4 del 14 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 29;

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO REGIONALE DI CONTROLLO FUNZIONALE E TARATURA O REGOLAZIONE DELLE IRRORATRICI AGRICOLE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole.

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del decreto



interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 150/2012) la presente legge contiene le disposizioni regionali per l'esercizio del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole, specificando la peculiarità organizzative del servizio, attraverso cui si assicura un'attività qualitativamente elevata e pienamente rispondente alle finalità del Piano di Azione Nazionale (PAN) per la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità

Art. 2.

Organizzazione e specificità del servizio

1. La Giunta regionale specifica, con propria deliberazione, le attività di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici e stabilisce i rapporti tra i partecipanti.

2. L'organizzazione del servizio di cui all'articolo 1 è funzionale al conseguimento delle finalità del PAN per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché alla valorizzazione massima dei vantaggi economici, sanitari e ambientali.

3. È fatto obbligo alle imprese agricole di effettuare presso i centri prova accreditati dalla Regione, oltre al controllo funzionale, anche la taratura o regolazione dell'irroratrice secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 150/2012. Le verifiche effettuate esclusivamente sul controllo funzionale risultano non valide ai fini del rilascio dei documenti di cui al comma 6. Fanno eccezione le irroratrici per le quali non può essere rilevata una velocità standardizzata, le quali sono soggette al controllo funzionale.

4. I rapporti tra la Regione e i centri prova sono regolati da specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale per la disciplina dei rapporti tra le parti contraenti.

5. La regione opera il mutuo riconoscimento dei centri prova accreditati dalle altre Regioni e Province autonome, fermo restando che questi ultimi sono soggetti alla stipula della convenzione di cui al comma 4.

6. L'avvenuta verifica delle irroratrici è attestata attraverso la produzione dei seguenti documenti:

a) rapporto di prova del controllo funzionale;

b) tabella di taratura;

c) bollino blu che deve essere inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda.

7. Con deliberazione di Giunta regionale è approvata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 6.

8. L'attività del centro prova si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di proprietà della regione, di cui all'articolo 3, con il quale centro prova emette documenti vincolanti per l'azienda.

9. È fatto obbligo ai tecnici abilitati dei centri prova di acquisire, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con la Regione o dall'entrata in vigore della presente legge per i centri prova già convenzionati, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari previsti dal PAN.

Art. 3.

Piattaforma informatica

1. La Regione è unica proprietaria della piattaforma informatica del servizio. Provvede alla sua gestione e all'aggiornamento alle disposizioni legislative, ne cura l'adeguamento tecnico e l'accreditamento degli utenti sulla piattaforma medesima.

2. La Regione consente l'utilizzo della piattaforma informatica:

a) ai tecnici dei centri di prova accreditati per effettuare tutte le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione, la stampa e l'archiviazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 2;

b) agli organismi di controllo per la verifica dell'assolvimento degli obblighi legislativi previsti dal d.lgs. 150/2012;

c) agli uffici regionali UMA per l'assegnazione della quota dei carburanti agricoli di cui all'articolo 8.

3. La piattaforma informatica contiene le informazioni richieste dall'archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati previsto dal PAN.

Art. 4.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

Art. 5.

Tariffe

1. La Giunta regionale fissa gli importi esigibili dai centri prova per singolo intervento di controllo funzionale e taratura o regolazione differenziandoli per tipologia di irroratrice.

Art. 6.

Quote

1. I centri prova partecipano alle attività regionali di controllo funzionale e taratura o regolazione versando alla regione una quota annua. L'importo è definito alla Giunta regionale e può essere aggiornato periodicamente.

2. L'impiego delle risorse derivanti dalle quote di cui al comma 1 è vincolato alle attività di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle irroratrici, attraverso l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa.

Art. 7.

Proventi delle quote

1. Il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura della Regione utilizza i proventi di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) gestione e aggiornamento della piattaforma informatica del servizio di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole;

b) stampa dei bollini blu;

c) acquisizione strumenti specialistici per i controlli delle attrezzature dei centri prova;

d) attività di ricerca e sperimentazione.

Art. 8.

UMA

1. L'assegnazione della quota di carburante degli Utenti Motori Agricoli (UMA), relativo alla parte utilizzata per i trattamenti fitosanitari, disposta dagli uffici UMA in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e successive modifiche e integrazioni, è vincolato alla disponibilità, da parte della ditta richiedente, di una irroratrice controllata funzionalmente e tarata o regolata come stabilito dall'articolo 2, comma 3.

Art. 9.

Controlli

1. I controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 12 del d.lgs. 150/2012 e all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) possono essere svolti direttamente attraverso la piattaforma di cui all'articolo 3.



Art. 10.

Sanzioni

1. I centri prova sono soggetti ai vincoli contrattuali previsti dalla convenzione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Il soggetto che non sottopone l'irroratrice alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 3,:

a) incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 24, comma 7, del D.lgs. 150/2012;

b) non accede al beneficio della quota di carburante di cui all'articolo 8.

3. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente intestato alla regione Abruzzo.

Art. 11.

Oneri

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa al bilancio di previsione 2012-2023, esercizio 2021:

a) nello stato di previsione dell'Entrata è iscritto lo stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Quota annuale di compartecipazione a carico dei centri prova per le attività regionali di controllo delle macchine irroratrici" - Titolo III, Tipologia 100;

b) nello stato di previsione della Spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 15.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "D.lgs. 150 del 14 agosto 2012 - Spese per le attività regionali di controllo funzionale e di taratura o regolazione delle macchine irroratrici", Missione 16, Programma 01, Titolo I.

2. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti in entrata ed uscita sono iscritti con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa è subordinata all'accertamento dell'entrata.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/4 del 14.12.2021, ha approvato la presente legge.

Il vice presidente: SANTANGELO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 30.

Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 59/5 del 14 dicembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021 n. 30

DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELLE ZONE A RISCHIO INCENDI MEDIANTE SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto

Art. 1.


Finalità ed oggetto

1. La Regione Abruzzo, al fine di proteggere le bellezze naturali e l'ambiente e di tutelare e valorizzare il proprio sistema di parchi e riserve, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto regionale, sostiene la ricerca di nuovi strumenti e misure di monitoraggio delle zone a rischio incendio mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 2.

Modalità d'intervento - attività finanziabili

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale promuove appositi tavoli tecnici di confronto con i responsabili dei Corpi interessati ed esperti in materia, da tenersi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, volti a definire costi e metodi operativi di interventi di monitoraggio delle aree a rischio incendi, in particolare mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto,



2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere autorizzate spese per:

a) l'affidamento a terzi qualificati, attraverso procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di monitoraggio delle aree a rischio incendi preventivamente individuate attraverso i citati tavoli tecnici di confronto, mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;

b) l'acquisto, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto da destinare al monitoraggio delle aree a rischio incendi;

e) l'attività di formazione di personale destinato al pilotaggio dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Spese per attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», titolo 1 «Spese correnti», annualmente iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/5 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il vice presidente: SANTANGELO

(Omissis).

22R00135

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 59/6 del 14 dicembre 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2021 N. 31

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, N. 6 (NORME IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI) E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1999, n. 6 (NORME IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 6/1999

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli, all'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 15, 16 e 17 la parola «sospensione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «interruzione»;

b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

«17-bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 16, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo art. 5 e non più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.

17-ter. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982.

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter decorrono dal 1° gennaio 2020. Non è rimborsato quanto già versato alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) dopo il comma 26-bis è aggiunto il seguente:

«26-ter. Al fine di semplificare le procedure amministrative, incentivare il pagamento della tassa automobilistica, ridurre il contenzioso, è consentito il pagamento mediante domiciliazione bancaria secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 6/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Veicoli regionali). — 1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Regione Abruzzo risulta soggetto passivo di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. Non sono rimborsate le tasse già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.».



Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, stimate in euro 58.032,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, ed allocate nell'ambito del titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo di entrata 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» del bilancio regionale 2021/2023, si fa fronte con le seguenti variazioni del medesimo bilancio:

a) anno 2021 per competenza e cassa:

1) in diminuzione parte entrata: titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» per euro 58.032,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 01, programma 04, titolo 1, capitolo 11826/2 denominato «Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP» per euro 58.032,00;

b) anni 2022 e 2023 per competenza:

1) in diminuzione parte entrata: titolo 1, tipologia 101, cat. 50, capitolo 11630/1 denominato «Tasse automobilistiche regionali» per euro 58.032,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali» per euro 58.032,00.

2. Per le annualità successive al 2023 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La minore entrata derivante dall'esenzione è compensata con la riduzione della correlata spesa relativa alla tassa automobilistica per i veicoli esentati.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2021

1. L'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Contributo in favore del Comune di Pescara*). — 1. Al fine di effettuare la sistemazione, messa in sicurezza e gestione dell'impianto del Mattatoio, è concesso un contributo straordinario al Comune di Pescara per l'anno 2022 di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in euro 100.000,00, si fa fronte con le risorse di cui alla missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione della parte spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:

a) in aumento parte spesa: missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1 per euro 100.000,00.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Agricoltura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 23/2021

1. L'art. 41 della legge regionale n. 23/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Attuazione dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020*). — 1. Al fine di consentire l'erogazione del contributo disposto in favore del Comune di Città Sant'Angelo ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 3/2020, per l'esercizio 2022 è incrementato il capitolo di spesa 152571.3 «Contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale» di euro 65.000,00.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 65.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022:

a) in aumento parte spesa: missione 08, programma 02, titolo 2, capitolo 152571.3 per euro 65.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1 per euro 65.000,00.

3. Il Dipartimento sviluppo economico - turismo della Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.».

Art. 6.

Integrazione all'art. 43 della legge regionale n. 23/2021

1. All'art. 43 della legge n. 23/2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al bilancio regionale di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2021, per competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: missione 10, programma 05, titolo 2 per euro 21.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 06, programma 01, titolo 2 per euro 21.000,00;

b) esercizio 2022, per competenza:

1) in aumento parte spesa: missione 10, programma 05, titolo 2 per euro 9.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: missione 06, programma 01, titolo 2 per euro 9.000,00.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 23/2021

1. L'art. 44 della legge regionale n. 23/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Ulteriore contributo all'Associazione «Pigro» di Teramo*). — 1. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere lo svolgimento dell'evento culturale «Premio Pigro Ivan Graziani Teramo», concede un ulteriore contributo di euro 10.000,00 per l'anno 2021 all'Associazione culturale «Pigro» di Teramo.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 trovano allocazione alla missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 61645.1 del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61645.1 per euro 10.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 per euro 10.000,00.

4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico-turismo adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.».

Art. 8.

Modifica all'art. 58 della legge regionale n. 23/2021


1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 58 della legge regionale n. 23/2021, le parole «capitolo di spesa 11456 art. 6» sono sostituite con le seguenti: «capitolo di spesa 11465 art. 6».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25 novembre 2021

1. L'art. 5 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 58/5 del 25 novembre 2021 (Partecipazione della Regione Abruzzo all'Istituto nazionale Tostiano) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 2, determinati in euro 30.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2021-2022 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento deno-



minato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", titolo 1 "Spese correnti".

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apporata la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", da assegnare al Dipartimento regionale competente in materia di cultura, per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61651 per euro 30.000,00.

3. Per l'anno 2022, la copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2022, in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo annuale per l'Istituto nazionale Tostiano", per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 324001 per euro 30.000,00.

4. Per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di bilancio.

5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.»

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/6 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

22R00136

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 32.

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 59/7 del 14 dicembre 2021;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32;

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il presidente: MARSILIO

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni.

2. Ai fini della presente legge sono definiti piccoli comuni di montagna i Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale, nonché tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti pur in assenza di calo demografico.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco dei Comuni che presentano le caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 2.

Assegno di natalità

1. Per le finalità di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affidamento fino a tre anni di età.

3. I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;

b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui;

c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.


4. L'assegno di cui al comma 2 è erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità:

a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore adottato o in affidamento sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;

b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;

c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affidamento;

d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affidamento successivo al primo;



e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo.

5. L'ordine di priorità di cui al comma 4 è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno cinque anni, in uno dei detti Comuni.

6. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'art. 3.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli.

8. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di cui al presente articolo.

9. Le aziende sanitarie locali ed i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità.

Art. 3.

Incentivi per i nuovi residenti

1. Per le finalità di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;

b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.

3. Per coloro che sono già residenti sul territorio regionale il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti.

4. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.

5. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avvino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.

6. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'art. 2.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli.

8. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo del contributo di cui al comma 1.

9. I piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti.

Art. 4.

Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici

1. Al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica, la Regione Abruzzo promuove intese tra le Asl e i Comuni con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, per la messa a disposizione e l'allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria, in cui sia possibile, per lo specialista, effettuare prestazioni sanitarie per quota parte delle ore di servizio settimanale, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, dei contratti di lavoro e in accordo con le OO.SS.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la legislazione una relazione dalla quale emergano:

a) le informazioni relative agli assegni di natalità, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune e/o frazione, degli elementi di priorità presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;

b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;

c) gli elementi per valutare l'impatto delle misure poste in essere sul bilancio demografico del comune e/o frazione interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.


2. La Commissione consiliare di riferimento e il Comitato per la legislazione, esaminata la relazione, possono riferire al Consiglio regionale per l'assunzione di eventuali opportune determinazioni.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

Il presidente: SOSPIRI

(Omissis).

22R00137



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 5 2 1 *

€ 7,00

